

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 novembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2025, n. 169.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. (25G00178) ... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 15 ottobre 2025.

Adozione delle linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale. (25A06145) ... Pag. 7

DECRETO 15 ottobre 2025.

Modifica del decreto 7 luglio 2022, di approvazione dell'avviso pubblico relativo alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisure 17.2 e 17.3. (25A06149) Pag. 19

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, seconda e terza tranche. (25A06217) ... Pag. 20

DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, con godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029, settima e ottava tranche. (25A06218) ... Pag. 22



DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 15 novembre 2032, quarta e quinta *tranche*. (25A06219) Pag. 24

DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032, ottava e nona *tranche*. (25A06220) Pag. 26

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 10 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Lorenzo società di consumo - in liquidazione», in Crema e nomina del commissario liquidatore. (25A06157) Pag. 28

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 14 novembre 2025.

Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e all'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile. (25A06155) Pag. 29

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno. (Ordinanza n. 1167). (25A06185) Pag. 41

ORDINANZA 5 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 1168). (25A06186) Pag. 42

ORDINANZA 5 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità verificatisi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1169). (25A06187) Pag. 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (25A06130) Pag. 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (25A06131) Pag. 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic» (25A06132) Pag. 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Aurobindo». (25A06146) Pag. 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Folico Aristo». (25A06147) Pag. 48

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamol Zentiva». (25A06148) Pag. 48

Banca d'Italia

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di First Security Islami Exchange Italy S.r.l., in Roma. (25A06134) Pag. 49

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
di Bari**

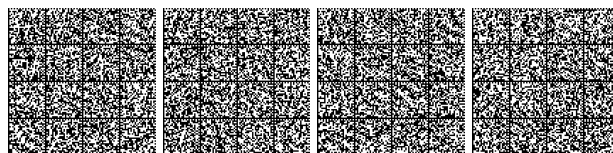
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (25A06188) Pag. 49

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (25A06158) Pag. 49

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2025 (25A06150) Pag. 49



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 novembre 2025 (25A06151) Pag. 50

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 novembre 2025 (25A06152) Pag. 50

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 6 novembre 2025 (25A06153) Pag. 51

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 7 novembre 2025 (25A06154) Pag. 51

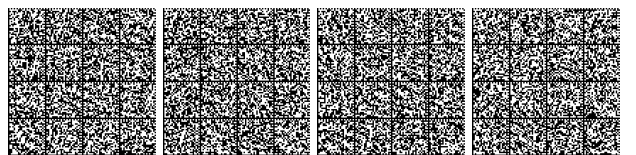
Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Eser-
cito (25A06159) Pag. 52

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Riconoscimento in via definitiva dell'Istituto di
patronato e di assistenza sociale «Tutela Previden-
ziale - Istituto per la tutela e la assistenza sociale dei
cittadini in Europa e nel Mondo». (25A06156) . . . Pag. 52





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2025, n. 169.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 6);

Vista la direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 2 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le

autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ai medici chirurghi con formazione di base, ai medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, agli odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40 bis, 43, 45, 47, 49 e 55;»;

b) all'articolo 40, il comma 1-ter è abrogato;

c) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

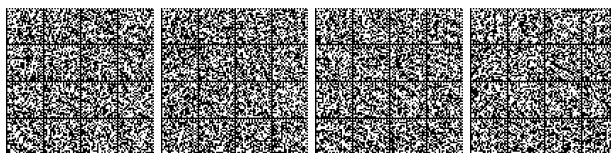
«Art. 40-bis (*Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania*). — 1. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.

2. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 38, è riconosciuta alternativamente come prova sufficiente:

a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

1) *Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist* conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una școală postliceală, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

2) *Diplomă de absolvire de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;



3) *Diplomă de licență de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera a), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Diplomă de licență* di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (*Gazzetta Ufficiale della Romania* n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;

c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (*Gazzetta Ufficiale della Romania* n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Certificatul de revalorizare a competențelor profesionale* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.

Art. 2.

Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024

1. È fatto salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prima del 3 marzo 2024 in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

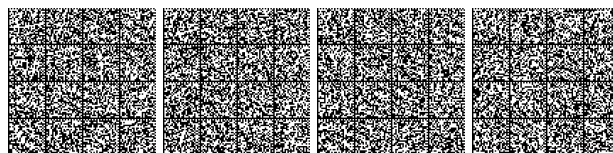
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.



— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in



luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riportano l'articolo 1 e l'allegato A, numero 6), della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

«Allegato A (articolo 1, comma 1)

Omissis.

6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE).

Omissis.

— La direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, è pubblicata nella GUUE del 12 febbraio 2024, serie L.

— La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, è relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è pubblicata nella GUUE del 30 settembre 2005, L 255.

— Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IML»), è pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2012, L 316.

— Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 18 e 40 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 (*Ambito di applicazione*). — 1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

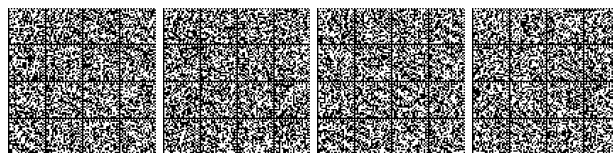
a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;

b) ai medici chirurghi con formazione di base, ai medici chirurghi specialisti, agli infermieri responsabili dell'assistenza generale, agli odontoiatri, agli odontoiatri specialisti, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 35, 37, 40, 40-bis, 43, 45, 47, 49 e 55;

c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati



all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.»

«Art. 40 (*Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale*). — 1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:

a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;

b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o 2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).

1-ter (*abrogato*).

2.

3.

4.».

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti all'articolo 18 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si vedano le note all'articolo 1.

— Si riportano il testo degli articoli da 19 a 25 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 19 (*Livelli di qualifica*). — 1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrare nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo

pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari:

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Art. 20 (*Titoli di formazione assimilati*). — 1. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

Art. 21 (*Condizioni per il riconoscimento*). — 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un



altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b).

2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione ((per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente)), nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b);

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1)

4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).

Art. 22 (*Misure compensative*). — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a)

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e).

4-bis.

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro.

6. L'applicazione dei commi 1 e 4) comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze e le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;

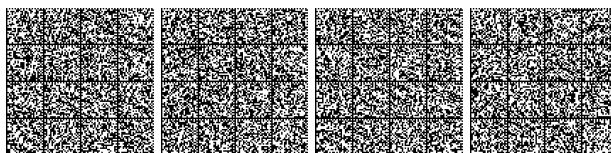
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.

Art. 23 (*Tirocinio di adattamento e prova attitudinale*). —

1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.



2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.

Art. 24 (*Esecuzione delle misure compensative*). — 1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole pro-

fessioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.

Art. 25 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonché dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Per i riferimenti alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, si vedano le note alle premesse.

25G00178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 ottobre 2025.

Adozione delle linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

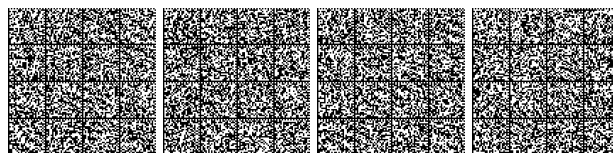
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 3, con cui questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, concernente «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», ed, in particolare, l'articolo 45, comma 2-*quater* che prevede che «Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale»;

Tenuto conto che al successivo comma 2-*quinqies* dell'articolo 45 del predetto decreto-legge, è previsto che «I crediti di cui al comma 2-*quater* non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for Internatio-*



nal Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC)»;

Considerato che il soprarichiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, prevede all'articolo 45, comma 2-septies che «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, inerente «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008, inerente «Istituzione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali»;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra»;

Preso atto delle metodologie previste dalle *Guidelines for national greenhouse gas inventories* (IPCC 2006, vol. 4);

Considerate le disposizioni del regolamento (CE) 2008/705 del Parlamento e del Consiglio in materia di organismi indipendenti di certificazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.» e, in particolare, l'articolo 7, comma 8 e 9 che prevedono la promozione, coerentemente con

quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013 e dalla strategia forestale nazionale del 2022, sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali;

Tenuto conto di quanto disposto in materia di riconoscimento dei Servizi ecosistemici dalla strategia forestale nazionale, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, approvata con decreto interministeriale del 24 dicembre 2021, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 9 febbraio 2022;

Atteso che al comma 2-octies dell'articolo 45 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, è previsto che «Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dai partecipanti al tavolo di filiera legno, istituito con decreto n. 8746 del 14 settembre 2018, sul testo proposto in bozza;

Acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. 10578 in data 23 aprile 2025;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalle regioni e province autonome ai fini dell'intesa nel corso della riunione tecnica svolta il 6 maggio 2025 e nei successivi incontri di coordinamento, presso il Servizio politiche agricole e forestale del DAR, nonché delle integrazioni richieste al testo del provvedimento;

Ritenute condivisibili le integrazioni richieste dalla regioni e province autonome per effetto di quanto rappresentato al visto precedente;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. n. 179718 del 7 luglio 2025, trasmesso con nota prot. n. 31773 del 14 luglio 2025 dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenute condivisibili le osservazioni e le integrazioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per effetto di quanto rappresentato al visto precedente;

Acquisita la conferma del concerto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. 22762 in data 10 settembre 2025 al testo del provvedimento aggiornato all'esito delle integrazioni richieste in sede di CPA e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Tenuto conto che in esito alla riunione tecnica svolta il 24 settembre 2025 presso la Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato trasmesso con nota del Capo di Gabinetto del MASA, prot. n. 488221 del 25 settembre 2025, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo schema



aggiornato di decreto in titolo, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica, per la conferma del concerto;

Acquisita la conferma del concerto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. 24735 in data 30 settembre 2025 al testo del provvedimento aggiornato all'esito delle riunioni tecniche svolte il 24 settembre 2025, presso la Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 2 ottobre 2025;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il documento denominato «Linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale», ai sensi dell'articolo 45, comma 2-septies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo provvedimento le linee guida nazionali di cui al comma 1, verranno integrate per la sezione agricola, con l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei crediti di carbonio generati dal settore agricolo nazionale.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LLOLBRIGIDA

*Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1257

ALLEGATO

Linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale

Sezione forestale

Ai sensi dell'articolo 45, commi dal 2-quater al 2-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Premessa

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, all'articolo 45, commi dal 2-quater al 2-octies, ha istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il «Registro pubblico nazionale dei crediti di carbonio generati su base volontaria dai settori agricolo e forestale» (di seguito «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario») nel quale possono essere iscritti, su richiesta di «soggetti proponenti», crediti certificati da utilizzare, o vendere, sul mercato volontario nazionale per compensare le emissioni proprie o di terzi.

La regolamentazione del mercato volontario nazionale, con l'istituzione del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario», rappresenta pertanto uno strumento di *policy* imprescindibile, già peraltro attivo in altri Paesi europei, per permettere l'acquisto di titoli credibili e certificati in grado di assicurare una elevata qualità degli assorbimenti.

Il termine ormai consolidato di «credito di carbonio» riconosciuto a livello internazionale, sia nella contabilizzazione effettuata dagli Stati, sia nei mercati istituzionali e volontari, quantifica il servizio di assorbimento del carbonio atmosferico. Come noto, gli assorbimenti di carbonio (*Carbon removal*) sono stati definiti essenziali, assieme alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (*Avoided emissions*), dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per limitare l'aumento della temperatura globale: ad avviso del Gruppo dovranno essere stoccate e assorbite dall'atmosfera quantità sempre maggiori di CO₂, prima per compensare le emissioni inevitabili e poi per conseguire emissioni negative.

Si definisce «credito di carbonio verificato» (VCC) una tonnellata di CO₂ equivalente assorbita (utilizzando i valori *Global Warming Potential* (GWP) di cui al V Rapporto di valutazione IPCC e coerentemente con quanto assunto a livello europeo e internazionale), per effetto di un progetto agroforestale di mitigazione del carbonio, che prevede attività addizionali rispetto alla cosiddetta baseline o scenario di riferimento standardizzato.

Un «VCC», in coerenza con il regolamento UE n. 2024/3012 per il quadro europeo di certificazione degli assorbimenti permanenti di carbonio (*carbon farming*), deve possedere i seguenti 3 requisiti:

a) il conseguimento della riduzione o della rimozione di carbonio è verificato da un «Rapporto di verifica positivo», rilasciato da un «soggetto certificatore esterno» (OCE), accreditato presso l'«Organismo di accreditamento degli enti certificatori» ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (OAC, per il contesto italiano: ACCREDIA);

b) il «Rapporto di verifica positivo» è accettato dall'autorità pubblica gestore di un «Registro» (per il contesto italiano: il CREA per il «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario», regioni/province autonome per «Registri pubblici locali»);

c) i VCC sono registrati in un «Registro pubblico» (per il contesto italiano il «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario», gestito da CREA, e i «Registri pubblici locali» gestiti da regioni e province autonome).

Per il settore forestale si evidenzia l'esistenza, già da anni, di un «Mercato volontario dei crediti di carbonio» ormai consolidato a livello internazionale, con un numero di attori e progetti realizzati in continua crescita e con transazioni che avvengono attraverso accordi bilaterali diretti tra acquirenti (imprese, soggetti singoli, enti pubblici e privati, ecc.) e venditori (proprietari o gestori sia pubblici sia privati). Negli ultimi due anni si è registrata anche in Italia, una forte ascesa di volumi e prezzi: i volumi relativi al carbon removal venduti, che non avevano mai superato le 100.000 tonnellate di CO₂/anno, hanno raggiunto il milione di tonnellate mentre i prezzi sono passati dai 12 euro/t nel 2020 a 28 euro/t nel 2022 (dati nucleo monitoraggio carbonio CREA - PB). Si tratta tuttavia di un mercato non strutturato e non regolamentato che, in assenza di una normativa nazionale di riferimento, si caratterizza per la



commercializzazione di titoli calcolati con metodi scientifici differenti e raramente certificati da parte di enti terzi accreditati. La mancanza di regole, l'assenza di una certificazione di parte terza e di un registro pubblico di riferimento, espongono al rischio di speculazioni e a frequenti azioni di *green washing*, favorendo le transazioni di crediti spesso generati in Paesi terzi, specie in quelli in via di sviluppo, dove le grandi dimensioni dei progetti offrono titoli a prezzi inferiori ma di dubbia affidabilità ambientale.

Per il settore agricolo non esiste ancora un mercato strutturato, ma si registrano importanti passi in avanti, anche alla luce dei recenti orientamenti comunitari, nella valorizzazione delle pratiche che consentono il sequestro di carbonio nei suoli agricoli, alcune delle quali già previste dalla Politica agricola comune (PAC), e che vanno oltre gli obblighi normativi stabiliti dalle buone condizioni agronomiche e ambientali.

I VCC, secondo le modalità definite dalle presenti linee guida, in attuazione di quanto disposto dal citato decreto legge, e iscritti nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» istituito presso il CREA, sono utilizzabili nel mercato volontario. Concorrono agli obiettivi di cui al «Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali» (istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con decreto ministeriale del 1° aprile 2008, e gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA), secondo criteri di controllo e interscambiabilità dei dati tra i due registri definiti nell'ambito di uno specifico accordo di collaborazione tra CREA e ISPRA.

I VCC del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» non sono in alcun modo riconducibili ai risultati di mitigazione (ITMO) di cui all'articolo 6.2 dell'accordo di Parigi; resta altresì escluso il loro impiego nei mercati EU-ETS e CORSIA (di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e al regolamento (UE) 2017/2392), nel rispetto della normativa europea in materia di regolazione delle emissioni di CO₂ da parte di alcuni operatori privati (principali settori industriali e comparto aviazione).

Le presenti linee guida definiscono, in considerazione del diverso livello operativo e per le profonde differenze nelle tecniche colturali e nella definizione degli scenari di riferimento, i criteri di riconoscimento e le modalità di certificazione dei crediti di carbonio generati su base volontaria del solo Settore forestale per il «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» ai sensi dell'articolo 45, commi dal 2-*quater* al 2-*octies*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per la sezione dedicata al Settore agricolo, nel rispetto dei principi contenuti nel capitolo I delle presenti Linee guida, si provvederà alla redazione di specifiche linee guida, non appena saranno allineati i sistemi informativi necessari al calcolo dei crediti maturati per pratiche agricole aggiuntive rispetto alla baseline di riferimento.

CAPITOLO I

Parte generale Oggetto e finalità

Le presenti linee guida, ai sensi dell'articolo 45, commi dal 2-*quater* al 2-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricola e forestale sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, definiscono i criteri per la generazione, la contabilizzazione, la certificazione, il riconoscimento e la commercializzazione dei crediti di carbonio prodotti su base volontaria dal Settore agricolo e forestale nazionale, nonché le modalità di iscrizione e gestione dei predetti crediti nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» di cui al medesimo articolo 45, comma 2-*quater*, anche in coerenza con le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio (CRFC) e con le norme europee sul clima di cui al regolamento (UE) n. 2021/1119.

Le metodologie di calcolo, certificazione e vendita dei crediti di carbonio descritte nelle presenti linee guida sono state definite utilizzando requisiti maggiormente conservativi rispetto a quanto disposto dal regolamento europeo CRFC approvato e in attesa della pubblicazione degli inerenti atti delegati ai quali le presenti disposizioni potranno essere adeguate e allineate.

Le linee guida e l'attivazione del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» permetteranno il perseguimento dei seguenti obiettivi:

promuovere un mercato volontario del carbonio basato su standard rigorosi, trasparenti e verificabili, mediante la valorizzazione di pratiche di gestione agricola e forestale sostenibili realizzate per incrementare l'assorbimento di carbonio e con l'assunzione di impegni aggiuntivi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia;

incentivare il sequestro del carbonio atmosferico nei suoli agricoli e nei sistemi forestali e incrementarne lo stoccaggio, attraverso la produzione di prodotti legnosi di lunga durata e l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti legnosi;

promuovere gli investimenti in crediti generati dal settore agricolo e forestale in Italia, certificati e registrati secondo regole certe e riconosciute dalle autorità pubbliche al fine di garantire la disponibilità di titoli di elevata integrità ambientale;

favorire la partecipazione di investitori privati nella realizzazione di progetti che, incrementando lo stoccaggio di CO₂, garantiscano, al contempo, il mantenimento di altri servizi ecosistemici per una sostenibilità concreta e durevole a beneficio dell'intera collettività;

compensare le emissioni di CO₂ causate da eventi naturali sempre più estremi (quali incendi, tempeste di vento, ecc.) e dalla perdita di fertilità dei suoli agricoli, grazie a una gestione non solo sostenibile, ma anche funzionale alla prevenzione e riduzione dei rischi e delle vulnerabilità, mobilitando finanziamenti aggiuntivi per la tutela del territorio.

Il registro pubblico nazionale dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale

Il registro nazionale dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal Settore agricolo e forestale, istituito presso il CREA ai sensi dell'art. 45, commi dal 2-*quater* al 2-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, consente la registrazione dei crediti di carbonio riconosciuti e generati secondo quanto disposto dalle presenti Linee guida e ne regola la gestione e controlla le transazioni.

Il «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» è articolato in due sezioni: «Agricola» e «Forestale»; e si configura quale piattaforma *on-line* ad accesso e consultazione pubblica, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, in grado di fornire informazioni e aggiornamenti sul mercato volontario dei crediti di carbonio generati dal Settore agricolo e forestale nazionale. Le procedure necessarie alla registrazione dei VCC nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario», sono gestite dal CREA che assicura l'interazione del Registro con il «Sistema informativo agricolo nazionale» (SIAN), l'«Agenzia per le erogazioni in agricoltura» (AGEA), i «Sistemi informativi forestali regionali», i «Registri pubblici dei crediti di carbonio locali», il «Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali» gestito dall'ISPRA, il «Sistema informativo nazionale delle foreste e delle filiere forestali» (SINFor) e la «Carta forestale d'Italia», al fine di garantire la sistematicità e la coerenza delle informazioni territoriali e produttive disponibili nei differenti sistemi informativi, nonché la georeferenziazione dei progetti. Ai fini del necessario coordinamento con il «Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali», gestito dall'ISPRA, con apposito accordo di collaborazione saranno definiti tempi e modalità per l'intercambio costante e periodico dei dati e delle informazioni inerenti i VCC e le transazioni avvenute, coerentemente con le tempistiche previste per la raccolta dati prevista dal decreto 9 dicembre 2016 in attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79. La collaborazione con ISPRA prevede inoltre un costante aggiornamento relativo ai progetti approvati e alle operazioni riguardanti l'iscrizione, vendita e cancellazione dei crediti di carbonio.

All'eventuale revisione delle presenti Linee guida si provvede con le modalità di cui all'articolo 45, comma 2-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il CREA è responsabile:

della verifica e del controllo dei Documenti di progetto (DDP) e della gestione dei casi di non conformità, in collaborazione con le autorità competenti in materia agroforestale di regioni e provincie autonome;

della verifica dell'audit di certificazione effettuato dagli organismi indipendenti di certificazione esterni (OCE) accreditati presso l'«Organismo di accreditamento degli enti certificatori» (ACCREDIA);

del rilascio della conformità dei crediti di carbonio generati;

della gestione e aggiornamento del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario»;



della gestione di eventuali reclami e ricorsi relativi all'iscrizione nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario»;

del monitoraggio dei progetti per tramite degli OCE e in collaborazione con le autorità competenti in materia agroforestale di regioni e province autonome per la verifica e l'acquisizione degli atti di pianificazione e autorizzativi laddove previsti;

della fornitura di tutte le informazioni su metodologie e procedure richieste dai soggetti interessati e della loro costante e periodica pubblicazione;

della trasmissione annuale all'ISPRA, entro il 30 settembre, dei dati inerenti le transazioni dei crediti di carbonio registrati nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario»;

della trasmissione annuale alle regioni e province autonome dei progetti e dati inerenti le transazioni dei crediti di carbonio registrate per il proprio territorio di competenza.

Ai fini dell'iscrizione nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» e del loro utilizzo nel mercato volontario, i crediti di carbonio generati dal settore agricolo e forestale devono:

essere generati tramite la realizzazione di un progetto, da svilupparsi sul territorio nazionale, che preveda per il settore agricolo e forestale l'assunzione di pratiche culturali e impegni silvo-ambientali addizionali rispetto alla baseline di riferimento, e in considerazione delle peculiarità territoriali e differenze ecosistemiche in cui operano le aziende agricole e le imprese forestali;

essere quantificati con metodologie credibili, trasparenti e condivise in linea con le disposizioni previste dalle *Guidelines for national greenhouse gas inventories* (IPCC, 2006, Vol. 4) con i criteri *Quantification, Additionality and baseline, Long-term storage and sustainability* (QU.A.L.I.TY), e con ogni altro criterio atto a garantire la quantificazione, l'addizionalità rispetto agli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine e la sostenibilità;

essere certificati da un organismo indipendente di certificazione esterno (OCE) riconosciuto dall'autorità nazionale di accreditamento (ACCREDIA) e abilitato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

essere venduti nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di vendita, che definisce le modalità di pagamento del credito e della fornitura del servizio generato;

esaurire il proprio valore al momento dell'acquisto con l'iscrizione nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» e non essere quindi più rivendibili a terzi;

non essere venduti ad acquirenti esteri e ad altri Stati;

avere un impatto neutro, o positivo, sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2021/2139, e in particolare nei confronti di risorsa idrica, biodiversità, ecosistemi e prevenzione e controllo degli inquinanti sia nell'area di progetto sia in quella esterna. Per il settore forestale la sostenibilità ambientale viene comunque sempre garantita dal rispetto dei principi paneuropei di Gestione forestale sostenibile (GFS), definiti dalla seconda conferenza *Forest Europe* (1) tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, e recepiti dal decreto legislativo n. 34 del 2018 (art 3, comma 2, lett. b) e dalle Prescrizioni normative e regolamentarie forestali delle regioni e province autonome.

Schema di governance del sistema di scambio dei crediti di carbonio agroforestali

L'iter di registrazione dei crediti generati dal Settore agricolo e forestale o dalla realizzazione di prodotti e materiali legnosi di lunga durata, si articola nelle seguenti fasi:

sviluppo da parte di un «proponente» di un documento di progetto (DDP) in base a quanto disposto dalle presenti linee guida;

presentazione del Documento di progetto (DDP) all'OCE e avvio della procedura per la certificazione;

trasmissione da parte del «proponente» della richiesta di conformità dei crediti certificati al CREA che avvia le procedure di verifica e registrazione sulla base del Documento di progetto (DDP) e della relativa documentazione di certificazione. Nel corso di vita del progetto, eventuali variazioni del documento di progetto (DDP) e degli impegni assunti per aumentare l'assorbimento di carbonio, devono essere approvate dall'OCE a seguito di specifiche azioni di audit e trasmesse al CREA; altresì l'OCE deve verificare e comunicare al CREA tutte le

eventuali autorizzazioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti per l'attuazione delle previsioni di progetto e rilasciate ai sensi della normativa vigente dalle autorità competenti in materia agroforestale di regioni e province autonome;

verifica di conformità da parte del CREA, sulla base della documentazione prodotta e trasmessa dall'OCE, che include eventuali rapporti di audit;

iscrizione nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» dei relativi crediti generati e contestuale comunicazione al proponente dell'avvenuta registrazione; il CREA provvede inoltre a comunicare la registrazione dei crediti nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» alle rispettive autorità competenti in materia agroforestale di regioni e province autonome;

comunicazione al CREA da parte del «proponente» del momento in cui è disponibile alla vendita dei propri crediti e a quale prezzo;

comunicazione dell'avvenuta transazione per l'acquisto dei crediti da parte di un «acquirente», previa registrazione presso il «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» gestito dal CREA. I crediti acquistati hanno una validità temporale in funzione del Settore agricolo o forestale in cui sono stati generati, e non possono essere rivenduti;

cancellazione dei crediti venduti e inserimento dei dati inerenti la transazione privata in apposita sezione del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario».

Singoli progetti possono anche essere aggregati, al fine di ridurre i costi di gestione e delle attività di verifica e certificazione e confluire in un unico progetto agricolo o forestale di gruppo. Ogni gruppo dovrà presentare, unitamente al progetto, un protocollo di intesa tra i soggetti partecipanti e nominare un unico soggetto gestore, che potrà come «soggetto proponente», o affiancando il proponente, rappresentare il gruppo nelle fasi di verifica e certificazione e del rispetto delle presenti Linee guida da parte di tutti partecipanti.

CAPITOLO II

Sezione forestale

1. Introduzione

Il patrimonio forestale nazionale presenta una elevata variabilità per caratteristiche ecologiche, vegetazionali, pedologiche e climatiche, variabilità che si riflette nelle molte e diverse pratiche selvicolturali e di gestione realizzate a livello locale.

Le regioni e province autonome, ai sensi del Titolo V della Costituzione, dispongono di proprie e specifiche norme per la gestione, tutela e conservazione del patrimonio forestale, in coerenza con la norma europea e nazionale di indirizzo, di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e funzionali alle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche dei territori di propria competenza. In questo contesto, per un corretto calcolo del carbonio assorbito grazie a pratiche selvicolturali addizionali a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente, o stoccato in prodotti legnosi di lunga durata, è indispensabile utilizzare baseline di riferimento di livello regionale o provinciale, che vengono quindi rappresentate dalle disposizioni normative e regolamentarie regionali vigenti.

La stima dei crediti di carbonio generati dal progetto forestale iscrivibili nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» dovrà essere effettuata utilizzando dati specifici, misurati direttamente nell'area di progetto o, in alternativa, dati provenienti da analoghe tipologie forestali presenti nella stessa regione o provincia dell'area di progetto interessata e con caratteristiche pedologiche e fitoclimatiche simili, come previsto dal TIER2 delle *Guidelines for national greenhouse gas inventories* (IPCC 2006).

2. Presentazione del documento progetto forestale e riconoscimento dei crediti

L'iter di presentazione e riconoscimento dei crediti di carbonio generati da progetti forestali inizia con la predisposizione di un documento di progetto forestale (DDP) da parte del soggetto «proponente» su mandato dell'«operatore» (proprietario o gestore forestale) o gruppo di operatori, che preveda attività realizzate su superfici forestali, così come definite ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018, su superfici non forestali (agricole e non agricole, ad esclusione delle aree di cui alla lettera c), comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018), e nell'utilizzo e messa in opera di prodotti legnosi di lunga durata.

(1) <https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Afforestation.pdf>



1.) Superfici forestali

1.1) Gestione forestale sostenibile, come definita dall'art. 3, comma 2, lett. b) decreto legislativo n. 34 del 2018, con l'assunzione di impegni silvo-ambientali addizionali (Cap. 10.1), per aumentare l'assorbimento di carbonio rispetto alle baseline di riferimento (Cap. 9), per un periodo non inferiore ai venti anni, eventualmente aggiornabili in relazione a esigenze culturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico;

1.2) Rimboschimento di superfici forestali temporaneamente prive di copertura forestale a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; il rimboschimento deve essere realizzato con specie autoctone forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area (Cap. 10.2), con l'assunzione di un impegno di gestione conforme ai criteri di Forest Europe (2) (Cap. 9) e alle rispettive disposizioni regolamentarie delle regioni e provincie autonome, per un periodo non inferiore ai 20 anni, eventualmente aggiornabili in relazione a esigenze culturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico.

2.) Superfici non forestali

2.1) Imboschimento su superfici agricole o non agricole realizzato con specie autoctone forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area (Cap. 10.2), con l'assunzione di un impegno di gestione conforme ai criteri di Forest Europe (3) (Cap. 9), e alle rispettive disposizioni regolamentarie delle regioni e provincie autonome, per un periodo non inferiore ai 20 anni, eventualmente aggiornabili in relazione a esigenze culturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico. La superficie imboschita diventa bosco se vengono rispettati i requisiti di cui al comma 3 e 4, art. 3 del decreto legislativo n. 34 del 2018;

2.2) Arboricoltura da legno, come definita ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 34 del 2018, su superfici agricole o non agricole, deve essere realizzato con specie arboree autoctone, naturalizzate, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area (Cap. 10.3), con l'assunzione di un impegno conforme alle rispettive disposizioni regolamentarie delle regioni e provincie autonome, per un periodo non inferiore ai venti anni, eventualmente aggiornabili in relazione a esigenze culturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico;

2.3) Sistemi agroforestali su superfici agricole, deve essere realizzato con specie arboree autoctone, naturalizzate, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area (Cap. 10.4), con l'assunzione di impegni di gestione per un periodo non inferiore ai venti anni, eventualmente aggiornabili in relazione a esigenze culturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico. Si tratta di attività incluse nel *Technical guidance on carbon farming* (4) (come nuove alberature, fasce tampone, frangivento e corridoi ecologici), e possono essere distinti in:

sistemi silvo-arabili non reversibili per almeno l'intera durata del progetto su superfici agricole;

sistemi silvo-pastorali non reversibili per almeno l'intera durata del progetto su superfici agricole e pascoliva.

3.) Prodotti legnosi

3.1) l'impiego con messa in opera di prodotti derivati del legno di origine nazionale (Cap. 10.5), il cui tempo di vita non sia inferiore ai trentacinque anni, come previsto da *Refinement to the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* 2019 (capitolo 12 HWP) dalle linee guida IPCC.

Il DDP forestale si compone di una scheda anagrafica, di una scheda di progetto come di seguito descritti.

La scheda anagrafica riporta le seguenti informazioni:

1) denominazione del progetto forestale;

(2) <https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Afforestationn.pdf>

(3) <https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Afforestationn.pdf>

(4) https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_forest_carbon_report_en.pdf [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU\(2021\)695482_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU(2021)695482_EN.pdf)

2) nome del «proponente», responsabile o referente del DDP forestale con relativo contatto e-mail e telefonico;

3) anagrafica degli «operatori» (proprietari o gestori forestale) per le superfici interessate dal progetto forestale, secondo le specifiche disposizioni in materiale stabile dalla regione o provincia autonoma.

La scheda di progetto deve contenere la seguente documentazione per:

1) Gestione forestale sostenibile e rimboschimento su superfici forestali:

1.1) Indicazione della superficie interessata (in ettari), georeferenziazione e perimetrazione particellare con cartografie dell'area di progetto in scala 1:5.000 o non superiore a 1:10.000 (file in formato vettoriale);

1.2) Piano di gestione forestale o strumento equivalente vigente, previsti all'art. 6 del d.lgs. n. 34 del 2018, approvato o in corso di approvazione da parte della regione o provincia autonoma competente, secondo le disposizioni e procedure normative vigenti. Con detti piani, redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, vengono programmate le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento. Gli strumenti di pianificazione possono essere rinnovati o aggiornati nel corso della durata del progetto, secondo le disposizioni della regione o provincia autonoma competente, anche in relazione a specifiche esigenze culturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico. Il progetto forestale decade nel caso in cui lo strumento di pianificazione in corso di approvazione o in fase di rinnovo, non venga approvato dall'autorità territoriale competente entro due anni dalla presentazione del DDP forestale. I crediti di carbonio generati dal progetto forestale possono essere riconosciuti e iscritti nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» solo a seguito dell'approvazione dello strumento di pianificazione da parte dell'autorità pubblica competente.

2) Imboschimento, arboricoltura da legno e sistemi agroforestali su superfici non forestali:

2.1) Indicazione della superficie interessata (in ettari), georeferenziazione e perimetrazione particellare con cartografie dell'area di progetto in scala 1:5.000 o non superiore a 1:10.000 (file in formato vettoriale);

2.2) Piano culturale, redatto da un professionista abilitato, che deve coprire l'intero periodo dell'impegno (non inferiore a venti anni), prevedendo tutti gli interventi di manutenzione e gestione che possono essere aggiornati in relazione a specifiche esigenze culturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi e di adattamento al cambiamento climatico.

3) Prodotti legnosi

3.1) dichiarazione di utilizzo, di prodotti legnosi di origine nazionale, che abbiano un periodo di vita non inferiore ai 35 anni come previsto da (*Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, capitolo 12 HWP, 2019), accompagnati da una carbon footprint di prodotto ai sensi della Norma UNI 14067, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del regolamento UE 2011/305 e alle prescrizioni delle norme tecniche per le costruzioni in materia di legno per usi strutturali redatte dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, recanti indicazioni circa le caratteristiche dimensionali, la georeferenziazione del luogo di origine della materia prima, la tracciabilità dei processi di trasformazione e le condizioni di messa in opera permanente; I documenti di cui alla presente lettera devono riferirsi all'intero periodo di durata del prodotto legnoso e riportare la previsione degli interventi necessari;

Al DDP forestale vanno inoltre allegati:

a) relazione sulla natura delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del progetto forestale (risorse private o sostegno pubblico specificandone la tipologia dello strumento di sostegno: sviluppo rurale, PAC, fondi regionali, altro), con descrizione della sostenibilità economica del progetto forestale e in caso di sostegno finanziario pubblico, l'entità del contributo pubblico in proporzione al costo totale del progetto;

b) data di inizio e di fine del progetto forestale, che non potrà avere un periodo di validità inferiore ai 20 anni per impegni in superficie e di un tempo di vita di almeno trentacinque anni per l'impiego dei prodotti legnosi;

c) descrizione delle attività prevista in coerenza con il Piano di gestione o strumento equivalente. Piano culturale e/o dichiarazione di utilizzo, con cronoprogramma degli impegni assunti per aumentare l'assorbimento di carbonio rispetto alla baseline di riferimento;



d) nome e indirizzo dell'organismo di certificazione;
 e) numero o codice (unico) del certificato;
 f) luogo e data di rilascio del certificato;
 g) estremi della metodologia di certificazione applicabile al progetto forestale;

h) descrizione della metodologia utilizzata per il calcolo dei crediti generati;

i) previsione degli assorbimenti generabili ogni cinque anni o dieci anni, in funzione delle scelte selvicolturali o colturali adottate per l'intera durata del progetto, in applicazione della metodologia di calcolo utilizzata, ovvero l'assorbimento del carbonio al netto delle emissioni di gas serra dovute all'attuazione delle attività di progetto sia all'interno sia all'esterno dell'area di progetto (*leakage*) (5), quali attività colturali e selvicolturali, di gestione, utilizzazioni, cambio di gestione e/o uso del suolo, ecc.;

l) per i prodotti legnosi di lunga durata lo stoccaggio realizzato per l'intera durata del progetto per un periodo non inferiore ai trentacinque anni;

m) piano di monitoraggio: con descrizione delle tempistiche e attività di controllo e gestione (quaderni di campo delle azioni, tempistica delle misurazioni dell'incremento di stoccaggio del carbonio durante la durata del progetto ecc.), di previsione e delle azioni specifiche per aumentare l'assorbimento di carbonio e che possono preservare lo *stock* di carbonio da eventuali disturbi e agenti di rischio: climatico, finanziario, normativo, antropico, ecc.;

n) descrizione dell'addizionalità (Cap. 6): in base alla tipologia di attività da realizzare specificando perché il progetto può essere definito addizionale;

o) descrizione della permanenza (Cap. 7): calcolo di un buffer percentuale di crediti di carbonio da accantonare sul totale dei crediti generabili (dal 15 al 40% per attività di gestione forestale sostenibile, rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno e sistemi agroforestali, e dal 5 al 10% per prodotti legnosi di lunga durata), in relazione al potenziale verificarsi di eventuali disturbi naturali (incendi, fitopatie, eventi estremi, ecc.), secondo l'analisi del rischio (in Appendice) o attraverso l'utilizzo di strumenti simili ad analisi del rischio. I crediti accantonati possono essere venduti al termine del progetto (una volta verificata l'assenza di elementi che possano compromettere gli assorbimenti certificati);

p) valutazione degli impatti ambientali del progetto forestale (Cap. 12). I crediti generati dal progetto forestale devono garantire un impatto neutro o positivo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2139 e della normativa nazionale e regionale in materia, nei confronti della:

risorsa idrica (le attività previste non devono ridurre né il livello di qualità, né di quantità, di acqua a disposizione per la comunità che insiste sull'area di progetto);

biodiversità degli ecosistemi (le attività previste non devono ridurre o compromettere la conservazione della biodiversità dell'area di progetto); dell'economia circolare (le attività previste devono favorire l'attivazione di meccanismi di economia circolare e in particolare di riduzione delle emissioni alla fonte);

prevenzione e controllo degli inquinanti atmosferici (le attività previste non devono aumentare la quantità di inquinanti nell'aria, nel suolo e nell'acqua all'interno e all'esterno dell'area di progetto);

q) programma di attività di comunicazione e informazione per valutare le azioni da realizzare sulla comunità che si trova all'interno e nelle vicinanze dell'area di progetto forestale: associazioni, comitati, residenti, filiere produttive, ecc. .

3. Certificazione dei crediti

Il progetto forestale deve possedere la certificazione dei crediti generati nel rispetto delle presenti linee guida, rilasciato dall'organismo certificatore esterno (OCE).

Gli OCE sono organismi indipendenti dai gestori o dai gruppi di gestori e svolgono nell'interesse pubblico le attività previste dalle presenti Linee guida effettuando, anche previa visita in campo, l'analisi delle metodologie usate per la stima dei crediti di carbonio generati.

(5) Il *leakage* consiste in qualsiasi emissione di gas serra al di fuori dei confini geografici connessa e/o conseguente alle attività del progetto forestale, come risultato del progetto stesso. Ad esempio, le attività di imboschimento o gestione forestale sostenibile determinano uno spostamento delle attività agricole o zootecniche in un'altra area.

Sono responsabili della verifica e del monitoraggio dei crediti generati dal progetto forestale, basati su dati reali e affidabili, e sono altresì tenuti, in coordinamento con il «proponente», a:

1) valutare la coerenza del progetto forestale in relazione alle presenti linee guida, tenendo nella dovuta considerazione le eventuali certificazioni di gestione forestale sostenibile riconosciute da FSC e PEFC per le superfici oggetto del progetto;

2) verificare la congruità delle attività realizzate con le eventuali autorizzazioni di intervento, necessarie all'attuazione delle previsioni di piano e del progetto forestale, rilasciate ai sensi della normativa vigente dalle autorità competenti in materia agroforestale di regioni e province autonome;

3) realizzare almeno un audit nei primi due anni dalla data di inizio del progetto e, successivamente a intervalli periodici non inferiori a cinque anni, fino alla scadenza finale del progetto, a seconda della tipologia di attività che genera i crediti, come previsto dal regolamento (UE) 2021/2139;

4) rilasciare:

4.1) per le attività di gestione forestale sostenibile, rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno e sistemi agroforestali una certificazione dei crediti generati dall'inizio del progetto e vendibili ogni cinque anni, con la procedura «STANDARD», di cui al capitolo 4;

4.2) per prodotti di lunga durata, un attestato di validità dei crediti generati dallo stoccaggio dei prodotti legnosi messi in opera e il cui ciclo di vita sia di almeno trentacinque anni dall'inizio del progetto, e vendibili con la procedura «STANDARD», di cui al successivo capitolo 4.

Gli OCE possono effettuare ulteriori audit per i successivi anni dall'inizio del progetto, secondo un approccio multisito (Cap. 7).

Gli impegni assunti possono essere modificati lungo il periodo di durata del progetto forestale, in relazione a specifiche esigenze colturali e produttive, di prevenzione e ripristino agli eventi estremi o di adattamento al cambiamento climatico, secondo quanto autorizzato dalla regione o provincia autonoma per la superficie di progetto. Le eventuali modifiche dovranno comunque sempre garantire un assorbimento del carbonio superiore a quello possibile dalla sola applicazione delle baseline di riferimento, nonché essere monitorate e certificate dall'OCE, e tempestivamente comunicate al CREA. Inoltre, tali modifiche al progetto devono essere accuratamente considerate, ogni cinque o dicembre anni, in funzione delle scelte colturali adottate e delle eventuali modifiche previste, sia nella quantificazione del carbonio stoccato, sia nella certificazione dei crediti vendibili.

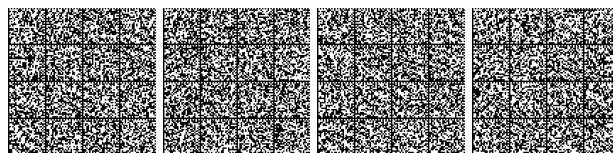
Eventuali modifiche agli impegni assunti e alle attività dichiarate che comportano, o possano comportare, una variazione dei crediti da generare per aumentare l'assorbimento di carbonio rispetto alla baseline di riferimento, devono possedere le autorizzazioni specifiche delle strutture territoriali competenti in materia agroforestale di regioni e province autonome, ed essere tempestivamente comunicati dal proponente al CREA che aggiorna il «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» e ridetermina, se necessario, la quantità di crediti vendibili.

4. Registrazione dei crediti

L'iscrizione dei crediti di carbonio generati dal progetto nella sezione forestale del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» avviene sulla base della documentazione prodotta e trasmessa dal «proponente» al CREA. Con l'avvenuto riconoscimento e inserimento nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» da parte del CREA, si può procedere alla transazione del credito sul mercato volontario al termine del periodo di riferimento indicato nel certificato rilasciato dall'OCE. Ai crediti di carbonio riconosciuti viene attribuito un codice identificativo digitale univoco.

Per i crediti generati da attività di gestione forestale sostenibile, rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno e sistemi agroforestali si potrà, dopo il primo *audit* attivare, ogni cinque anni, la procedura di vendita denominata «STANDARD» sulla base dell'attestato di validità dei crediti generati dal progetto negli anni precedenti rilasciato dall'OCE; in questo caso la transazione avviene per un valore pari al 100% dei crediti generati alla fine del periodo di monitoraggio decurtato del buffer (almeno ogni 5 anni). I crediti venduti vengono inseriti in una specifica sezione del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» denominata «STANDARD 1».

Per i crediti generati da prodotti di lunga durata si potrà attivare la procedura di vendita denominata «STANDARD», sulla base della certificazione dei crediti generabili dalla messa in opera degli stessi e il



cui ciclo di vita sia di minimo trentacinque anni dall'inizio del Progetto rilasciato dall'OCE. I crediti venduti vengono inseriti in una specifica sezione del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» denominata «STANDARD 2».

Possono essere riconosciuti e registrati nella sezione forestale del registro i crediti generati con progetti forestali implementati dopo il 1° gennaio 2021 (in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/841, modificato dal regolamento UE 2023/839, e dall'accordo di Parigi) e in possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida.

Il progetto forestale georiferito sarà inserito nella carta forestale d'Italia di SINFor, nell'ambito del SIAN, anche tramite lo scambio di dati con i sistemi informativi forestali delle regioni e province autonome.

Per evitare la doppia vendita, la doppia certificazione o le doppie dichiarazioni, ovvero situazioni che possano portare a conteggiare gli stessi assorbimenti di carbonio più volte nell'ambito del mercato, il CREA con il supporto dell'OCE effettua i controlli necessari a verificare che i crediti non siano già stati caricati su altri registri pubblici locali o registri privati gestiti da intermediari o sviluppatori di progetti, che commerciano o generano crediti volontari di carbonio.

5. Sistema delle transazioni dei crediti

Possono essere riconosciuti e registrati nella sezione forestale del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» i VCC generati da progetti forestali nel rispetto dei requisiti previsti dalle presenti Linee guida.

I crediti certificati e registrati nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» possono essere venduti sul mercato volontario nazionale attraverso transazioni tra venditori e acquirenti, solo alla fine del periodo di riferimento indicato nella certificazione rilasciata dall'OCE e previa verifica di conformità del progetto forestale alle linee guida da parte del CREA.

A transazione avvenuta il proponente trasmette al CREA copia del contratto di compravendita dei crediti e della transazione monetaria o bancaria, con il dettaglio della quantificazione monetaria dei crediti commercializzati.

L'inserimento nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» della transazione può avvenire solo a seguito di una verifica, con esito positivo, da parte del CREA, circa il possesso di un coerente sistema di gestione e riduzione delle emissioni, da parte dell'acquirente, certificato da parte di un organismo indipendente di certificazione, con un'analisi secondo quanto previsto da un approccioMERC(6) che preveda la realizzazione, in ordine cronologico, delle seguenti azioni:

- a) Misurare le emissioni sulla base delle Linee guida IPCC 2006;
- b) Evitare emissioni climalteranti;
- c) Ridurre le emissioni climalteranti;
- d) Compensare le emissioni rimanenti con l'acquisto di crediti di carbonio.

Il CREA, preso atto della compravendita avvenuta, trasferisce il corrispondente quantitativo di crediti dalla sezione «crediti generati disponibili alla vendita», alla sezione «crediti oggetto di compravendita» del «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario».

6. Criteri di addizionalità del sequestro di carbonio

Le attività di progetto per il sequestro di carbonio devono essere addizionali sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista normativo e finanziario. L'addizionalità è dimostrata mediante prove specifiche stabilite nell'ambito delle metodologie di certificazione.

Un'attività si considera addizionale se soddisfa entrambi i seguenti criteri:

va al di là degli obblighi normativi nazionali e regionali;

è intrapresa grazie all'effetto incentivante della remunerazione dei crediti generati e certificati realizzando attività differenti dalla gestione ordinaria.

(6) Approccio MERC: prevede che le aziende acquirenti prima effettuino un calcolo la propria carbon footprint, poi realizzino attività per ridurre le emissioni e/o evitare le emissioni di gas serra ed infine compensino le emissioni che non possono essere ridotte attraverso l'acquisto di crediti di carbonio

Prima della stima dei crediti di carbonio generabili il progetto deve avere superato il triplice test dell'addizionalità:

test legale normativo: il progetto non riguarda interventi o attività obbligatorie ai sensi della normativa vigente e il sequestro del carbonio deve essere generato da attività che vanno oltre gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, nel segno di una gestione più vicina alla natura;

test di addizionalità ambientale: il sequestro di carbonio può definirsi addizionale se l'effettivo assorbimento nell'area di progetto è maggiore rispetto all'assorbimento di carbonio che si sarebbe verificato in assenza dell'attività del progetto (baseline), al netto delle eventuali esternalità negative;

test d'investimento (addizionalità finanziaria): il progetto non sarebbe sostenibile economicamente senza il contributo economico derivante dalla cessione dei crediti di carbonio.

Per la valutazione dell'addizionalità relativa ai progetti finanziati con contributo pubblico è necessario dimostrare che il sequestro del carbonio deve essere generato da attività che vanno oltre i requisiti della normativa vigente (Addizionalità normativa) e che vi sia una addizionalità finanziaria dimostrabile da uno dei seguenti requisiti:

il mantenimento oltre il periodo di stabilità dell'impegno previsto con il contributo pubblico (ad esempio attraverso interventi dei programmi di sviluppo rurale);

l'importo del sostegno finanziario pubblico non superi il 85% del costo totale.

7. Permanenza e monitoraggio (durata)

Gli impegni assunti devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto al fine di garantire un aumento dell'assorbimento di carbonio rispetto alla baseline di riferimento e devono essere monitorati anche al fine di valutare i rischi di riduzione degli assorbimenti.

I rischi di perdita di *stock* possono essere gestiti attraverso il mantenimento di una quota percentuale di crediti che non vengono venduti (buffer) sul totale dei crediti generabili per tutta la durata del progetto. La scelta della percentuale di buffer può essere fatta attraverso l'analisi del rischio (appendice) o altri strumenti di gestione del rischio e aggiornata alla luce di eventuali modifiche delle attività previste e degli impegni assunti. Il buffer stabilito non può essere utilizzato per il finanziamento delle attività di ripristino della fissazione di carbonio. Tale quota di crediti può essere resa di nuovo disponibile per la vendita al termine del progetto (una volta verificata l'assenza di elementi che possano compromettere gli assorbimenti certificati).

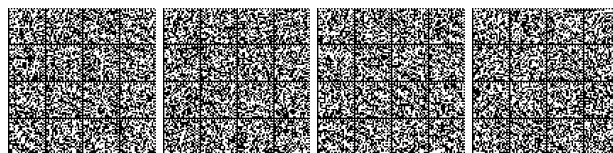
Perdite di crediti e di capacità di assorbimento del carbonio dovute a disturbi naturali che superano quelli accantonati dal buffer comportano la cessazione temporanea della vendita dei crediti fino al raggiungimento del livello di fissazione antecedente al disturbo.

Qualora si intenda vendere l'area di progetto o non proseguire le attività di progetto si dovrà compensare il mancato requisito di permanenza attraverso l'acquisto della stessa quantità di crediti che andranno persi ovvero si dovrà realizzare un nuovo progetto. Eventuali casi di subentro, successione, ecc., anche per causa di forza maggiore, dovranno essere comunicati tempestivamente al CREA specificando le scelte assunte con gli impegni che gravano sulla superficie di progetto. In tali situazioni il CREA informerà l'ISPRA per l'aggiornamento del «Registro pubblico dei serbatoi di carbonio agroforestali».

Il monitoraggio, che sarà effettuato dall'OCE per il Progetto, prevede:

- 1) un controllo entro i primi due anni dall'inizio del Progetto;
- 2) un controllo periodico, ogni cinque o dieci anni in base alla tipologia di attività previste, impegni assunti ed eventuali modifiche al progetto;
- 3) un *audit* per i successivi anni secondo un approccio multisito:
 - su superfici di progetto inferiori ai 100 ettari per un campione minimo del 5%;
 - su superfici di progetto comprese tra i 100 e 1.000 ettari per un campione minimo del 3%;
 - su superfici di progetto superiori ai 1.000 ettari per un campione minimo del 2%;

Nel caso di eventi climatici estremi o situazione di emergenza e cause di forza maggiore riconosciute, hanno valore di deroga agli strumenti di pianificazione vigenti (Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti e piani culturali) le autorizzazioni di intervento rilasciate dalle autorità territorialmente competenti in materia agroforestale di regioni e province autonome. L'OCE deve sempre verificare e comunicare al CREA tutte le eventuali autorizzazioni necessarie all'attuazione



degli interventi previsti per l'attuazione delle previsioni di progetto e rilasciate ai sensi della normativa vigente dalle autorità competenti in materia agroforestale di regioni e province autonome.

In qualsiasi momento della vita del progetto forestale, il CREA può richiedere al soggetto proponente documenti e prove tangibili che dimostrino la reale e corretta realizzazione delle attività previste dal progetto. Il carbonio stoccato tramite l'attività di progetto è considerato rilasciato nell'atmosfera alla fine del periodo di progetto e quindi del monitoraggio. I crediti corrispondenti sono cancellati dal «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» a meno che il soggetto proponente non esegua una nuova certificazione e dimostri la prosecuzione delle attività di progetto e del periodo di monitoraggio.

8. Stima e metodologia degli assorbimenti di carbonio

I crediti possono essere generati con attività di gestione forestale sostenibile, imboschimento, rimboschimento, arboricoltura da legno e sistemi agroforestali dai seguenti pool di carbonio: biomassa epigea, biomassa ipogea e suolo. Devono essere calcolati applicando una metodologia di calcolo certificata e riconosciuta coerente con gli indirizzi internazionali definiti dalle *Guidelines for national greenhouse gas inventories* e applicando la seguente formula generale, già prevista dal regolamento (UE) n. 3012/2024 che istituisce un quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio, e adeguata al contesto nazionale, regionale o locale:

$$(CCG) = ((ACt - ACb) \times (100\% - \text{Buffer})) - GHG$$

dove:

CCG: corrisponde a Crediti di carbonio generati dal progetto forestale.

ACt: corrisponde all'assorbimento di carbonio totale, dalla data di inizio alla data di fine del progetto forestale, al netto delle eventuali emissioni dovute ad attività in essere di gestione, utilizzazioni, cambio gestionale e/o di uso del suolo(7), ecc.

ACb: corrisponde all'assorbimento di carbonio realizzato anno per anno dalla data di inizio alla data di fine del progetto forestale, senza rinunciare al prelievo e nel rispetto delle baseline di riferimento rappresentate dalle prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui agli articoli 8, 9, 10 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, aggiornate dai regolamenti forestali regionali vigenti, in coerenza con gli indirizzi europei e nazionali di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018 e delle disposizioni tecnico-operative previste dalle regioni e province autonome.

Buffer: eventuali perdite di carbonio per cause esterne al progetto (dal 15 al 40% ricalcolati ogni cinque anni) in relazione al rischio.

GHG: corrisponde alle emissioni di carbonio e altri gas ad effetto serra, dalla data di inizio alla data di fine del progetto forestale, dovute all'implementazione del progetto stesso, e generate sia all'interno che all'esterno dell'area di progetto (trasporto materiali, utilizzo macchinari, attrezzature, attività di preparazione del suolo, ecc.), calcolate in base ai protocolli definiti nelle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

L'attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi di lunga durata comporta un beneficio in termini di evitate emissioni e stoccaggio netto del carbonio nei prodotti messi in opera, che viene quantificato con la seguente formula:

$$(CCGP) = ((QC \times (100\% - \text{Buffer})) - ECt) > 0$$

Dove:

CCGP: corrisponde a Crediti di carbonio stoccati nei prodotti di lunga vita.

QC: corrisponde al carbonio stoccato in un prodotto di lunga durata.

Buffer: eventuale riemissione di CO₂ durante il periodo di vita del prodotto (dal 5 al 10%).

ECt: corrisponde alle emissioni complessive derivanti dal processo produttivo (dal bosco al prodotto) considerando le emissioni dovute al processo, o ciclo produttivo degli elementi costruttivi in legno, e quelle dovute alle operazioni di utilizzazione forestale quali: approvvigionamento o raccolta della materia prima; trasporto del materiale base dal bosco all'impianto di trasformazione.

(7) Es., se si decide di afforestare aree precedentemente occupate da colture agricole o da prati e pascoli, va calcolata la perdita di carbonio o la riduzione delle emissioni, per i pool previsti, dovuta al cambio di uso del suolo e al cambio gestionale.

ACt, ACb, GHG e QC ed ECt con segno negativo indicano assorbimenti mentre con segno positivo emissioni, e sono espressi in tonnellate di biossido di carbonio equivalente.

I crediti di carbonio generabili dal progetto, iscrivibili nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» e vendibili nel mercato volontario forestale nazionale, corrispondono al valore dei crediti di carbonio generati da attività forestali (CCG) o da prodotti legnosi di lunga durata (CCGP), che vengono calcolati già decurtando il buffer.

Il buffer, ovvero una quota percentuale (dal 15 al 40% per CCG e dal 5 al 10% per CCGP) è ricavabile dall'analisi del rischio (Appendice) o attraverso l'utilizzo di strumenti simili di analisi del rischio, per compensare il potenziale verificarsi di eventuali disturbi naturali (incendi, fitopatie, eventi estremi, ecc.).

Gli assorbimenti di carbonio derivanti da attività forestali e dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti di lunga durata devono essere quantificati in modo pertinente, accurato, completo, coerente e trasparente. Le incertezze nella quantificazione degli assorbimenti sono debitamente comunicate e contabilizzate nell'ambito delle metodologie di certificazione in modo conservativo e proporzionato al grado di incertezza e secondo gli approcci statistici riconosciuti e i più recenti dati scientifici disponibili.

Per la stima e il calcolo dei crediti di carbonio è ammessa qualsiasi metodologia riconosciuta da un ente di certificazione che permetta di stimare i parametri sopra enunciati e che sia assimilabile almeno al Tier 2 secondo la classificazione presente nelle *Guidelines for national greenhouse gas inventories* (IPCC 2006), dove Tier 1 rappresenta l'approccio di base con cui vengono utilizzati dati e metodologie generiche, derivate per lo più dalla letteratura tecnico-scientifica, Tier 2 il livello intermedio applicando alle metodologie del Tier 1 dati e fattori specifici per l'area geografica del progetto e Tier 3 costituisce il livello più complesso e più accurato e richiede dati specifici, possibilmente misurati direttamente o con l'ausilio di modelli complessi verificati.

9. Baseline di riferimento

La baseline equivale al «livello base» di riferimento degli assorbimenti di carbonio nell'area di progetto, in assenza di progetto (business as usual, BAU) al fine di poter dimostrare il contributo aggiuntivo delle attività di progetto allo stoccaggio del carbonio. Si tratta di una proiezione di riferimento con la quale è possibile confrontare i benefici in termini di stoccaggio di carbonio delle attività previste nell'arco di tutta la durata del progetto forestale.

Le baseline di riferimento per le attività realizzabili con un progetto forestale, in grado di generare crediti di carbonio iscrivibili nel «Registro nazionale dei crediti di carbonio volontario» devono:

a) per attività di imboschimento e rimboschimento, nonché per arboricoltura da legno e sistemi agroforestali: essere conformi ai criteri di *Forest Europe* per l'imboschimento / rimboschimento (8), tenendo conto dei seguenti parametri:

per PICCOLI PROGETTI (superficie netta di impianto fino a 5 ettari): è possibile assumere che la baseline di riferimento sia «nessuna variazione degli stock di carbonio nel tempo»;

per PROGETTI STANDARD (oltre 5 ettari di superficie netta di impianto): la baseline è rappresentata dal sequestro di carbonio che ci sarebbe stato in assenza del progetto forestale.

b) per le attività di gestione forestale sostenibile, come definita dall'art. 3, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 34/2018: su tutta la superficie riconosciuta come bosco dalla normativa regionale vigente anche se attualmente non soggetta a interventi di gestione o culturalmente abbandonata, essere calcolate considerando la gestione prevista dalla normativa vigente (Prescrizioni di massima e polizia forestale del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 o regolamenti forestali coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n. 34/2018) o dalle disposizioni tecnico-operative delle regioni e province autonome. Per le aree sottoposte a vincoli ambientali (Parchi nazionali, Parchi regionali, Siti natura 2000, ecc.) le baseline di riferimento devono tener conto delle misure conservative specifiche previste. In assenza di parametri e soglie quantitative all'interno delle PMPF regionali e provinciali, sino alla definizione delle disposizioni tecnico-operative delle regioni e province autonome, si assume come baseline, da verificare per il criterio dell'addizionalità rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione forestale, il prelievo dell'intero incremento corrente;

(8) <https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Afforestation.pdf>



c) per i prodotti o materiali legnosi di lunga durata si intendono i prodotti legnosi ad uso strutturale, utilizzati nell'edilizia e nella bio-edilizia (prodotti o semilavorati in legno massiccio o massello come travi e tavole, legno lamellare incollato o X-Lam strutturale, pannelli di tavole incollate e strati incrociati), che prevedano una applicazione in esercizio non inferiore ai 35 anni come previsto da *Refinement to the IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 2019* (capitolo 12 HWP) dalle linee guida IPCC, ed il cui ciclo di trasformazione sia analizzato mediante una «carbon footprint» di prodotto ai sensi della Norma UNI 14067. Il materiale legnoso di base deve necessariamente provenire da boschi che si trovano sul territorio nazionale. La baseline di riferimento per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti o materiali legnosi di lunga durata è pari a zero, in quanto viene adottata un'ipotesi conservativa non tenendo conto delle emissioni dovute all'utilizzo di materiali ad alta emissività (calcestruzzo, ecc.).

10. Attività ammissibili

I progetti forestali possono essere realizzati attraverso azioni che ricadono all'interno delle sole attività ammissibili previste, descritte di seguito, nel rispetto del principio dell'addizionalità.

10.1 Miglioramenti della gestione forestale

Si tratta di attività di gestione da conseguire attraverso l'assunzione di impegni silvo-ambientali addizionali rispetto ai requisiti di gestione forestale sostenibile europei, recepiti dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 34/2018) e regionale o provinciale, definiti per il contesto forestale locale dalle Prescrizioni di massima e Polizia forestale di cui agli articoli 8, 9, 10 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e recepiti nei regolamenti forestali regionali.

Gli impegni assunti non devono prevedere la rinuncia totale al prelievo, e devono essere dimensionati in riferimento all'incremento corrente della massa legnosa, ed essere fissati in modo obiettivo e secondo i principi della sostenibilità, al fine di garantire comunque la piena funzionalità dell'ecosistema forestale nel lungo periodo. Gli incrementi sono calcolati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di regioni e province autonome, con apposite formule e possono essere riferiti sia al singolo individuo, alle specie o al popolamento e alle relative classi diametriche, da riferire alle unità assestamentali oggetto di progetto. Il rilievo incrementale è lo strumento più efficace per determinare la capacità di un bosco di accrescersi e di rispondere alle esigenze ecologiche e produttive di cui la gestione forestale sostenibile si occupa.

Gli ambiti di impegno silvo-ambientale ammissibili per aumentare l'assorbimento di carbonio rispetto alla baseline di riferimento sono riconducibili alle seguenti pratiche selvicolturali di gestione forestale sostenibile, nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018:

mantenimento del governo a ceduo, che garantisca un incremento degli assorbimenti in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti (art. 7, comma 10, decreto legislativo n. 34/2018);

conversione del ceduo semplice in ceduo matricinato o composto;

conversione del ceduo matricinato in ceduo composto;

ceduazione con maggior rilascio di polloni e matricine;

conversione del governo da ceduo ad alto fusto qualora le condizioni stazionali e la stabilità idrogeologica dei versanti lo consentano;

interventi di utilizzazione forestale che non superino il 100% dell'incremento annuo in fustaie o per la produzione esclusiva di prodotti legnosi di lunga vita;

interventi selvicolturali di prevenzione del rischio incendi boschivi solo in aree individuate e definite Aree ad alto rischio incendio dagli strumenti di pianificazione Antincendio boschivo della regione o provincia autonoma;

altri interventi selvicolturali selettivi volti alla diversificazione della struttura del bosco, tutela della rinnovazione, eliminazione delle specie alloctone, mantenimento dei caratteri di vetustà nelle aree identificate come boschi vetusti ed iscritte al registro nazionale dei boschi vetusti, ecc. .

10.2 Imboschimento e rimboschimento

Da conseguire attraverso:

realizzazione di imboschimenti naturaliformi con specie arboree autoctone o naturalizzate, di origine certificata, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali per garantire la biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici e ai disturbi naturali, su superfici

agricole o non agricole. L'azione di imboschimento deve essere realizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia e non deve essere già prevista come opera compensativa obbligatoria dalla normativa vigente. La superficie imboschita diventa bosco, con conseguente cambio di uso del suolo e gestione da agricola o altro a bosco, se vengono rispettati i requisiti di cui comma 3 e 4, art. 3 del decreto legislativo n. 34 del 2018;

realizzazione di attività di rimboschimento con specie arboree forestali autoctone o naturalizzate di origine certificata, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali per garantire la biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici e ai disturbi naturali, su superfici forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L'azione di rimboschimento deve essere realizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia e non deve essere già prevista come opera compensativa obbligatoria dalla normativa vigente.

10.3 Arboricoltura da legno

Da conseguire attraverso:

realizzazione di impianti di arboricoltura da legno così come definita dall'art. 3, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 34 del 2018, attraverso l'impianto di specie arboree autoctone, naturalizzate, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, su superfici agricole o non agricole ad esclusione delle aree di cui alla lettera c), comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018. L'azione deve essere realizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia e non deve essere già prevista come opera compensativa obbligatoria dalla normativa vigente.

10.4 Agroforestazione

Da conseguire attraverso l'impianto di specie arboree autoctone, naturalizzate, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, per la realizzazione di sistemi silvoarborali o silvopastorali, permettendo di realizzare sulla stessa superficie consociazioni di colture e produzioni agricole e zootecniche con specie arboree, con densità non inferiore a 50 piante arboree ad ettaro e non superiore a 150 anche micorizzate (ordine sparso, filari, gruppi o sesti di impianto regolari). Tali superfici possono essere utilizzate per la produzione agricola e foraggera, per il pascolamento diretto e/o lo sfalcio e per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi, nonché con funzioni di frangivento e per la diversificazione ambientale.

L'impianto dei sistemi agroforestali deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia e non deve essere già prevista come opera compensativa obbligatoria dalla normativa vigente.

10.5 Prodotti e materiali legnosi di lunga durata

Per i prodotti legnosi di lunga durata possono essere assunti impegni volti a garantire e dimostrare che l'attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti comporta una riduzione di emissioni e lo stoccaggio a lungo termine del carbonio per un periodo non inferiore ai trentacinque anni, come previsto da *Refinement to the 2006 IPCC 2019, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* (capitolo 12 HWP) al netto delle emissioni di processo e messa in opera.

11. Attività non ammissibili

Non sono ammissibili azioni di:

rinuncia, anche parziale, al prelievo della ripresa prevista dagli strumenti di pianificazione forestale, salvo quanto diversamente disposto da atti autorizzativi o di indirizzo approvati dalle regioni o province autonome;

impianto e utilizzo di specie esotiche invasive, come previsto dall'allegato 1, regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021;

rimboschimenti in zone umide o in sostituzione di foreste naturali, fatti salvi interventi di ripristino/rimboschimento con specie autoctone a seguito di calamità naturali;

imboschimenti e attività compensative legate alle Valutazioni di impatto ambientale (VIA), e Valutazioni ambientali strategiche (VAS) e alla realizzazione di altri interventi compensativi imposti dalla legge come, ad esempio, la trasformazione del bosco (articolo 8 comma 8 del TUFF);

realizzazione di nuove alberature e siepi, fasce tampone e corridoi ecologici richiesti dalla condizionalità nell'ambito della PAC (GAEC);



impianti di *Short rotation forestry* (SRF) e *Short rotation coppice* (SRC);

imboschimenti o rimboschimenti in assenza di autorizzazione dell'autorità agroforestale competente di regioni e provincie autonome, su aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità agroforestale competente di regioni e provincie autonome e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

12. Sostenibilità del progetto forestale

Il progetto forestale deve dimostrare una adeguata qualità ambientale e sociale, in particolare dovranno essere neutri o positivi gli impatti su biodiversità, gestione della risorsa idrica e sul bilancio delle emissioni degli acquirenti.

I requisiti di sostenibilità ambientale sono comunque sempre garantiti dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia forestale. L'art. 7 del decreto legislativo 34 del 2018 disciplina le attività di Gestione forestale sostenibile (GFS), come definita dall'art. 3, comma 2, lett. b) del medesimo decreto e nel rispetto dei principi paneuropei definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993 degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo, dei regolamenti Europei e della normativa nazionale in materia di tutela ambientale e della biodiversità, conservazione del Paesaggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 34 del 2018, l'esecuzione su tutto il territorio nazionale, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione o strumento equivalente) viene sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS, recepiti dalle regioni e provincie autonome nelle proprie norme e regolamenti di settore che individuano e definiscono su basi di selvicoltura naturalistica le ordinarie pratiche di gestione del bosco, per i propri contesti territoriali, ecologici e socio-economici. L'esecuzione di ogni intervento selvicolturale deve essere inoltre autorizzata dalle autorità competenti in materia delle regioni e provincie autonome.

Gli introiti generati dalla transazione dei crediti di carbonio rappresentano un riconoscimento finanziario agli impegni aggiuntivi assunti dall'operatore pubblico o privato e dovrebbero essere reinvestiti, per una quota parte di almeno il 20%, in azioni e interventi volti a garantire la prosecuzione e lo sviluppo del progetto forestale, o la gestione ordinaria, la tutela, la prevenzione e valorizzazione del patrimonio forestale locale.

Inoltre, al fine di massimizzare gli effetti positivi del mercato nazionale volontario dei crediti di carbonio, qualora gli introiti derivanti dalla vendita dei crediti siano reinvestiti in opere di pubblica utilità deve essere prevista una adeguata campagna informativa sull'origine delle risorse utilizzate.

12.1. Impatto positivo o neutro sulla biodiversità degli ecosistemi

Le attività di gestione forestale sostenibile possono avere un impatto positivo sia sull'assorbimento del carbonio sia sulla fornitura di altri servizi ecosistemici. Questa capacità è influenzata dalla modalità di esecuzione degli interventi che deve essere rivolta ad assecondare la rinovazione naturale del bosco favorendo un incremento della biomassa e allo stesso tempo il mantenimento della biodiversità e della salvaguardia degli equilibri ecosistemici degli habitat presenti (es. migliorare la stabilità del soprassuolo, la resilienza della superficie forestale, la protezione degli incendi, ecc.).

I progetti devono avere un impatto neutro o positivo per la biodiversità all'interno dell'area di progetto forestale. Ad esempio, i progetti che preservano habitat a rischio o ripristinano habitat già persi a causa di cambiamenti climatici o a causa di attività antropiche sono in grado di generare un «guadagno netto» in termini di biodiversità.

Gli interventi selvicolturali garantiscono comunque impatti positivi o neutri sulla biodiversità degli ecosistemi, se eseguiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dei regolamenti forestali coerenti con

le disposizioni del decreto legislativo n. 34 del 2018, e delle misure di conservazione dei siti della rete natura 2000 e delle aree protette di qualsiasi grado.

12.2. Uso sostenibile della risorsa idrica

I sistemi forestali offrono un servizio di regolazione in termini di aumento della capacità di infiltrazione del terreno. Tale processo avviene grazie alle radici degli alberi, le quali creano una rete di canali nel suolo chiamati «macropori», nei quali il flusso viene infiltrato attraverso la matrice del suolo. Inoltre, la materia organica proveniente dai rifiuti delle foglie e dalle radici degli alberi migliora la struttura del suolo, il che può aumentare i tassi di infiltrazione. Ciò fornisce dei benefici in termini di controllo del deflusso e di miglioramento dello stato quantitativo e qualitativo delle falde acquifere.

Anche la vegetazione ripariale svolge un importante servizio di regolazione della temperatura del flusso dei canali, mitigando gli effetti negativi legati ai cambiamenti climatici, tra i quali l'aumento delle temperature estive del flusso di molti bacini fluviali. Ciò contribuisce a garantire la protezione delle specie animali (pesci e anfibi) che abitano gli ecosistemi d'acqua dolce. Le fasce tampone boscate giocano un ruolo importante nella conservazione della biodiversità, anche attraverso la fornitura diretta dell'habitat e la creazione di corridoi ecologici.

I progetti che genereranno i crediti di carbonio dovranno avere un impatto neutro o positivo su questa capacità degli ecosistemi forestali di migliorare sia la quantità di acqua che la qualità nelle falde acquifere.

Gli interventi selvicolturali garantiscono comunque impatti positivi o neutri sulla risorsa idrica e sull'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale di cui alle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dei regolamenti forestali coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n. 34 del 2018, e delle misure di conservazione dei siti della rete natura 2000 e delle aree protette di qualsiasi grado.

Definizioni/Glossario

Addizionalità: criterio per cui la riduzione delle emissioni deve essere addizionale rispetto alla situazione che si avrebbe in assenza di tale progetto (scenario di riferimento - baseline). L'attività di assorbimento del carbonio è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti: a) va al di là degli obblighi normativi dell'Unione e nazionali; b) è intrapresa grazie all'effetto incentivante della certificazione;

Attività di assorbimento (sequestro) del carbonio: una o più pratiche o processi specifici svolti da un operatore o gestore che comportano la rimozione permanente del carbonio atmosferico, ne potenziano la cattura in un comparto di carbonio biogenico, ne riducono il rilascio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico o immagazzinano carbonio atmosferico;

Audit di certificazione: audit effettuato da un organismo di certificazione, allo scopo di rilasciare un certificato nell'ambito di uno schema di certificazione;

Avoided emissions: riduzione delle emissioni;

Baseline: scenario di riferimento: corrisponde alle prestazioni standard di assorbimento del carbonio di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche simili e tiene conto del contesto geografico e normativo vigente;

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): una serie di norme obbligatorie da rispettare per gli agricoltori beneficiari della PAC finalizzate al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale. Rappresenta la baseline di partenza per la politica agricola comune. Le disposizioni da rispettare hanno la finalità, in particolare, di limitare e ridurre l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio;

Buffer: accantonamento di crediti di carbonio al fine di tenere conto e a garanzia delle perdite (reversals) dovute a eventi incontrollabili che possono compromettere il sequestro e l'accumulo di carbonio;

Carbon removal: rimozione del carbonio che comporta la rimozione attiva dell'anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera;

Carbon stock: quantità di carbonio contenuta in un «pool», cioè in un comparto;

Certificato: dichiarazione di conformità rilasciata dall'organismo di certificazione accreditato che attesta la conformità dell'attività ai requisiti delle presenti linee guida o di uno standard internazionale riconosciuto;



Comparto di carbonio biogenico: la biomassa vivente epigea e ipogea, la lettiera, il legno morto e il carbonio organico nel suolo elencati nell'allegato I, parte B, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/841;

Condizionalità: insieme di regole o disposizioni (Criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) che gli agricoltori beneficiari dei pagamenti derivanti dal I pilastro (cd. aiuti diretti) della Politica agricola comune sono tenuti a rispettare;

Credito di carbonio: certificato negoziabile e scambiabile sul mercato del carbonio, corrispondente a una tonnellata di CO₂ equivalente assorbita (utilizzando i valori *Global Warming Potential* (GWP) di cui al V rapporto di valutazione IPCC e coerentemente con quanto assunto a livello europeo ed internazionale), o non emessa, per effetto di un progetto agroforestale di mitigazione del carbonio, che prevede attività addizionali rispetto alla cosiddetta baseline o scenario di riferimento standardizzato;

Doppio conteggio: azione per la quale lo stesso credito di carbonio viene conteggiato più di una volta nel compensare emissioni di terzi. Ciò si può verificare in presenza di molteplici sistemi di accreditamento non integrati e procedure di certificazione poco trasparenti;

Doppia certificazione: azione per la quale lo stesso Progetto di assorbimento di carbonio viene convalidato/verificato rispetto a due o più standard di carbonio;

Doppie dichiarazioni: azione per la quale due soggetti dichiarano gli stessi assorbimenti di carbonio;

Documento di progetto (DDP): documento presentato dal proponente, per conto dell'operatore singolo o di operatori associati, che descrive tutte le caratteristiche del progetto e in particolare gli impegni silvo-ambientali o agroambientali addizionali;

Finanziatore: soggetto fisico/giuridico che finanzia progetti di sequestro di carbonio attraverso l'acquisto di crediti di carbonio certificati;

Gas a effetto serra (GHG): gas responsabili del riscaldamento dell'atmosfera terrestre e del conseguente cambiamento climatico. I gas serra principali per il settore sono il metano (CH₄), il protossido di azoto (N₂O) e l'anidride carbonica (CO₂);

Gruppo di gestori: soggetto giuridico che rappresenta più operatori e ha la responsabilità di garantire che essi rispettino le presenti linee guida. Nel caso di un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per gruppo di gestori si intende una cooperativa o un soggetto giuridico che rappresenta più di un agricoltore, o enti pubblici o autorità pubbliche o organizzazioni di produttori o gruppi di produttori. Nel caso di un'attività di sequestro del carbonio nei suoli forestali, per gruppo di gestori si intende una cooperativa, un consorzio o un soggetto giuridico che rappresenta più di un proprietario o un gestore forestale o enti pubblici o autorità pubbliche o organizzazioni di produttori o gruppi di produttori;

Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o autorità pubblica, proprietario o titolare della gestione delle superfici interessate al progetto che ha un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico dell'attività stessa;

Organismo di accreditamento degli enti certificatori (OAC): organizzazione pubblico/privata che ha la funzione di accreditare gli enti di certificazione e di sorvegliarne il funzionamento. Tale ruolo sarà svolto dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA);

Organismo di certificazione esterno (OCE): un organismo indipendente di valutazione della conformità dei progetti e dei crediti, riconosciuto da una Autorità nazionale di accreditamento e abilitato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Organismo di sorveglianza nazionale (OSN): organizzazione pubblica che ha il compito di sorvegliare le attività di controllo messe in atto dagli organismi di controllo (OdC);

Periodo di monitoraggio: periodo, la cui durata è determinata in funzione al tipo di attività di sequestro del carbonio, e durante la quale vengono realizzate le verifiche necessarie per garantire il mantenimento dello stoccaggio del carbonio tramite le attività di progetto, e il gestore, gruppo di gestori o operatore rimane responsabile;

Permanenza: periodo temporale da considerare in funzione del tipo di attività in grado di arricchire e migliorare lo stoccaggio del carbonio. Un obbligo di permanenza significa che il carbonio immagazzinato da un progetto deve essere mantenuto per il periodo scelto;

Pool di carbonio: serbatoio in grado di immagazzinare e accumulare carbonio, ad esempio la biomassa vivente epigea e ipogea, la lettiera di foglie o aghi, il legno morto e il carbonio organico del suolo;

Prodotti legnosi di lunga durata: prodotti nei quali viene immagazzinato il carbonio non fossile per una durata minima di trentacinque anni;

Progetto forestale: progetto di gestione forestale sostenibile, imboschimento o rimboschimento, arboricoltura, sistemi agroforestali, in grado di generare i crediti di carbonio e la cui durata deve essere almeno di venti anni e di trentacinque per i prodotti legnosi di lunga vita;

Proponente: soggetto fisico o giuridico che rappresenta l'operatore o gruppo di operatori nella predisposizione e presentazione del Documento di progetto (DDP), ne segue l'iter ed ha la responsabilità legale del rispetto delle linee guida;

Riduzione delle emissioni: la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dai pool di carbonio biogenico di cui all'allegato I, sezioni B, lettere A), B), C), D), E) e F), del regolamento 2018/841;

Rilocalizzazione: aumento delle emissioni di gas a effetto serra all'esterno dell'area progettuale in conseguenza delle attività del Progetto (in inglese: *leakage*);

Rischio di rilascio (*Reversal*): rischio che si verifica ogni volta che le emissioni di gas serra aumentano al di sopra di quanto sarebbero state nello scenario di riferimento di un progetto (per eventi meteorologici estremi e naturali incontrollabili come siccità, incendi ed erosione);

Settore LULUCF: il protocollo di Kyoto introduce una serie di misure in campo agricolo e forestale denominate attività LULUCF (*Land-Use, Land-Use Change and Forestry*): gli assorbimenti di carbonio collegati a queste attività possono essere inclusi (secondo precise regole di contabilizzazione e secondo tetti massimi di sfruttamento) negli inventari nazionali dei gas serra, compensazione di una quota delle emissioni nazionali di tali gas climalteranti;

Sistema CORSIA: schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO₂ derivanti dall'Aviazione civile previsto dalla risoluzione ICAO A39-3 adottata dalla 39 Assemblea generale ad ottobre 2016. Tale schema mira a stabilizzare le emissioni dell'aviazione al 2020. Le emissioni in eccesso saranno compensate attraverso meccanismi che sono ancora in fase di definizione;

Sistema ETS: sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System* - EU ETS) è il principale strumento adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della GHG nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione;

Standard: documento che contiene norme, regole e comportamenti a cui si devono uniformare tutte le attività e prestazioni effettuate per la realizzazione di un progetto e che sono state riconosciute valide da un OCE;

Stoccaggio del carbonio in prodotti di lunga durata: stoccaggio di carbonio atmosferico o biogenico in comparti di carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino, o riduzione del rilascio di carbonio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico;

t CO₂e: tonnellate di biossido di carbonio equivalente, unità di misura del credito di carbonio, utilizzando i valori GWP nel quinto Rapporto di valutazione IPCC, coerentemente con quanto assunto a livello europeo ed internazionale.

Appendice

APP. 1. Analisi del rischio di progetto

Il progettista deve:

a) identificare i rischi per la permanenza di progetto per tutte le categorie di rischio citate nella tabella A1;

b) descrivere per ciascun rischio identificato le azioni di mitigazione previste;

c) identificare il livello di rischio per ciascuna categoria in termini di percentuali (*buffer*) di assorbimenti di carbonio che potrebbero essere perduti/compromessi per effetto di tali rischi;

d) assicurarsi che il livello complessivo di rischio, determinato come somma dei valori percentuali associati a ciascun rischio identificato, rientri tra i valori minimi e massimi indicati in tabella;

e) riportare le evidenze (ad es. articoli scientifici, rapporti tecnici, rilievi in campo, progetti precedenti in condizioni analoghe, ecc.) che supportano e giustificano la scelta dei livelli di rischio stimati.

Tabella A1: categorie di rischio legate alla permanenza di progetto



Categoria di rischio	Rischi potenziali	Strategie di mitigazione	Evidenze a supporto del livello di rischio stimato	Livelli minimi e massimi di rischio per l'intera durata del Progetto		Livello di rischio selezionato
Rischio legale/ sociale				1%	2%	
Gestione del progetto				1%	3%	
Rischio finanziario				1%	5%	
Vulnerabilità agli incendi				2%	4%	
Vulnerabilità ad attacchi parassitari				3%	10%	
Vulnerabilità climatica				3%	6%	
Effetti diretti del cambiamento climatico				3%	10%	
Incertezza Statistica				1%	5%	
Buffer generale di rischio	% del sequestro di carbonio			15% (Min)	40% (Max)	

25A06145

DECRETO 15 ottobre 2025.

Modifica del decreto 7 luglio 2022, di approvazione dell'avviso pubblico relativo alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisure 17.2 e 17.3.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», in vigore fino al 30 giugno 2024;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», in sostituzione del regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025 e, in particolare, le sottomisure 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali» e 17.3 «Strumenti per la stabilizzazione del reddito»;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti alle verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,



dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Visto il decreto 26 luglio 2021, n. 340440 di approvazione della Convenzione di delega sottoscritta il 12 luglio 2021 dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021, al n. 783;

Visto il decreto 7 luglio 2022, n. 302820 di approvazione dell'avviso pubblico inerente alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2022;

Considerato che l'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820 è stato attivato sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 e che la nuova base normativa di riferimento per gli aiuti «*de minimis*» concessi a partire dal 1° luglio 2024 è individuata nel regolamento (UE) 2023/2831;

Rilevata, pertanto, la necessità di aggiornare il riferimento normativo per gli aiuti «*de minimis*» riportato nel decreto 7 luglio 2022, n. 302820 al regolamento (UE) 2023/2831;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto 7 luglio 2022, n. 302820

Per effetto del presente provvedimento, nel decreto 7 luglio 2022, n. 302820 i riferimenti al «regolamento (UE) 2023/2831» sostituiscono, a ogni effetto, i riferimenti al «regolamento (UE) n. 1407/2013».

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Masaf.

Roma, 15 ottobre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1269

25A06149

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro do-



vrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 146.568 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 2 settembre 2025 con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,65% con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, avente godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,350% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 novembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2055, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2055, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello sta-

to di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06217

DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, con godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamen-



to (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 146.568 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 11 luglio, 11 settembre e 14 ottobre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, avente godimento 15 luglio 2025 e scadenza 15 gennaio 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 gennaio 2026 e l'ultima il 15 gennaio 2029.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

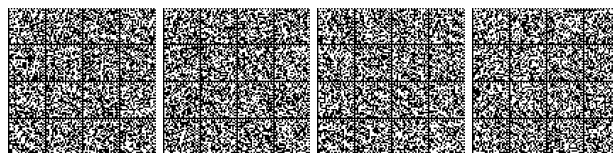
L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 novembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventicinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.



Art. 5.

Il 17 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2029 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06218

DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 15 novembre 2032, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me-

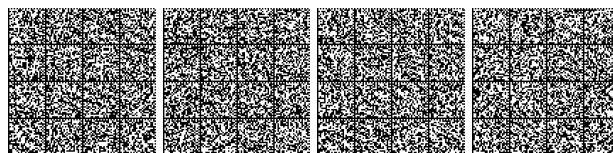
dio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;



Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 novembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 146.568 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 2 settembre e 14 ottobre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 15 novembre 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, avente godimento 9 settembre 2025 e scadenza 15 novembre 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, pervenendo in scadenza in data 15 novembre 2025, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 novembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al ricavo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2032 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 faranno carico ai ca-



pitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06219

DECRETO 13 novembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le ope-

razioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

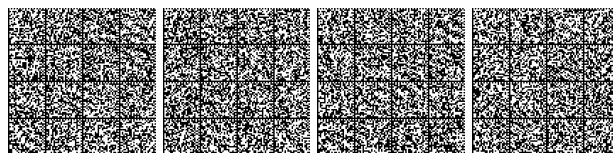
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 novembre 2025 ammonta, al netto dei



rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 146.568 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in 16 aprile, 13 maggio, 12 giugno e 11 luglio 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ottava *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, avente godimento 25 aprile 2025 e scadenza 15 luglio 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della nona *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 novembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventicinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2032, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello sta-



to di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A06220

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 novembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Lorenzo società di consumo - in liquidazione», in Crema e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «San Lorenzo società di consumo - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 28 maggio 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte

di un attivo circolante di euro 37.130,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 353.137,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 22.034,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, da azioni esecutive poste in essere dai creditori e da un ricorso per apertura di liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Cremona con udienza fissata il giorno 11 novembre 2025;

Considerato che in data 30 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «San Lorenzo società di consumo - in liquidazione», con sede in Crema (CR) (codice fiscale 00103590196), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MNDTM-S54M03D863O), domiciliato in Piacenza (PC), via Bellocchio n. 8.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06157

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 novembre 2025.

Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e all'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006; relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/1985 e (CE) n. 2135/1998 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/1985 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

Visto il regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione del 1° aprile 2016 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010;

Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

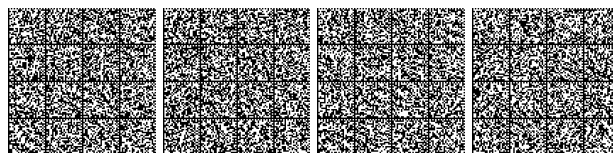
Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

Visto il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2381 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada;

Vista la direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione del 14 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;



Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 10 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2015, recante «Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada»;

Visto il decreto 15 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2016, recante «Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile»;

Visto il decreto 25 settembre 2024 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante «Disposizioni circa le modalità di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto»;

Considerato che, successivamente all'emanazione della tabella di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada

di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile, allegata al decreto direttoriale del 15 dicembre 2016, sono entrate in vigore nell'ordinamento nazionale sanzioni riferite a nuove infrazioni alla normativa europea, non contenute nella predetta tabella;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore anche di nuove infrazioni nella normativa europea in materia di trasporto su strada da correlare a sanzioni già presenti nell'ordinamento nazionale, è necessario aggiornare la tabella allegata al decreto direttoriale del 15 dicembre 2016;

Considerata, altresì, la necessità di aggiornare la tabella di correlazione allegata al decreto direttoriale del 15 dicembre 2016 al fine di fornire le informazioni relative alle infrazioni richieste dal sistema ERRU (*European registers of road transport undertakings*), in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2381;

Considerato che, al fine di fornire le informazioni relative alle infrazioni richieste dal sistema ERRU e ai fini del calcolo dell'indice di rischio di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 144/2008, le modalità di raccolta, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle infrazioni rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, previste dal decreto interministeriale 25 settembre 2024 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono da ritenersi applicabili per la trasmissione e la raccolta delle informazioni di cui all'aggiornata tabella di correlazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'allegata tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e all'allegato III della direttiva 2006/22/CE, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

Art. 2.

È abrogato il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del 15 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2016, recante «Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

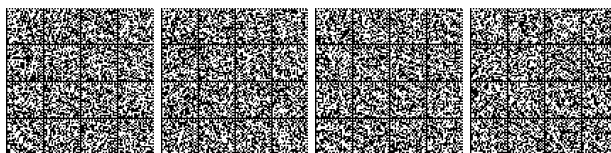
Roma, 14 novembre 2025

Il direttore generale: FEDELE



ALLEGATO

Tabella di corrispondenza tra le violazioni alla normativa nazionale in materia di trasporto su strada e le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui al regolamento (UE) 2016/403 e alla direttiva 2006/22(CE)										
1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio - Tempo di guida e di riposo										
DESCRIZIONE DELL'INFRAZIONE EUROPEA		DESCRIZIONE NAZIONALE DELL'INFRAZIONE SE DIVERSA DA QUELLA EUROPEA	NORMA NAZIONALE SANZIONATORIA						NORMA EUROPEA VIOLATA	GRAVITA' (CATEGORIA INFRAZIONE)
			TIPO	N.	ART.	C.	P.DO	NOTE		
Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti			D.lgs	285/92	174	14			REG. 561/2006 ART. 5, PAR. 1	IG
Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti			D.lgs	285/92	115	3			REG. 561/2006 ART. 5, PAR. 1	IG
Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore, in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	Maggiore o uguale a 10 h ed inferiore ad 11 h	Da 10 h 00 a 10h 48	D.lgs	285/92	174	5	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IG
Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore, in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	Maggiore o uguale a 10 h ed inferiore ad 11 h	Da 10 h 49 a 10 h 59	D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IG
Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	Maggiore o uguale a 11 h		D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IMG
Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore	Maggiore o uguale a 13h e 30min.		D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IPG
Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione	Maggiore o uguale a 11 h ed inferiore a 12 h		D.lgs	285/92	174	5	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IG
Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore, in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	Maggiore a 9h ed inferiore a 10h		D.lgs	285/92	174	4	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IM
Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione	Maggiore o uguale a 10h ed inferiore a 11h		D.lgs	285/92	174	4	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IM
Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione	Maggiore o uguale a 12 h		D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IMG
Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore	Maggiore o uguale a 15h		D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	IPG
Superamento del periodo di guida settimanale	Maggiore o uguale a 60 h ed inferiore a 65 h	Da 60 h a 61 h 36	D.lgs	285/92	174	4	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	IG
Superamento del periodo di guida settimanale	Maggiore o uguale a 60 h ed inferiore a 65 h	Da 61 h 37 a 64 h 59	D.lgs	285/92	174	7	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	IG



Superamento del periodo di guida settimanale	Maggiore a 56h ed inferiore a 60h		D.lgs	285/92	174	4	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	IM
Superamento del periodo di guida settimanale	Maggiore o uguale a 65 h ed inferiore a 70 h	Da 65 h a 67 h 12	D.lgs	285/92	174	7	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	IMG
Superamento del periodo di guida settimanale	Maggiore o uguale a 65 h ed inferiore a 70 h	Da 67 h 13 a 70 h	D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	IMG
Superamento del 25% o più del periodo di guida settimanale	Maggiore o uguale a 70 h		D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	IPG
Superamento del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive	Maggiore o uguale a 100 h ed inferiore a 105 h		D.lgs	285/92	174	7	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	IG
Superamento del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive	Maggiore a 90h ed inferiore a 100h		D.lgs	285/92	174	4	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	IM
Superamento del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive	Maggiore o uguale a 105 h ed inferiore a 112 h 30	Da 105 h a 108 h	D.lgs	285/92	174	7	1		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	IMG
Superamento del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive	Maggiore o uguale a 105 h ed inferiore a 112 h 30	Da 108 h 01 a 112 h 29	D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	IMG
Superamento del 25% o più del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive	Maggiore o uguale a 112 h 30		D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	IPG
Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa	Maggiore o uguale a 5 h ed inferiore a 6 h		D.lgs	285/92	174	8			REG. 561/2006 ART. 7	IG
Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa	Maggiore 4h e 30 min. ed inferiore a 5h		D.lgs	285/92	174	8			REG. 561/2006 ART. 7	IM
Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa	Maggiore o uguale a 6 h		D.lgs	285/92	174	8			REG. 561/2006 ART. 7	IMG
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	Maggiore o uguale a 8 h 30 ed inferiore a 10 h	Da 9 h 54 a 9 h 59	D.lgs	285/92	174	4	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IG
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	Maggiore o uguale a 8 h 30 ed inferiore a 10 h	Da 8 h 49 a 9 h 53	D.lgs	285/92	174	5	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IG
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	Maggiore o uguale a 8 h 30 ed inferiore a 10 h	Da 8 h 30 a 8 h 48	D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IG
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	Maggiore o uguale a 10h ed inferiore a 11h		D.lgs	285/92	174	4	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IM



Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	Maggiore o uguale a 8 h ed inferiore a 9 h		D.lgs	285/92	174	4	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IM
Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [maggiore o uguale a 8 h ed inferiore a 9 h]		D.lgs	285/92	174	4	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IM
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	Inferiore a 8 h 30		D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IMG
Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	Maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h	Da 7 h 13 a 7 h 59	D.lgs	285/92	174	5	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IG
Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	Maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h	Da 7 h 00 a 7 h 12	D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IG
Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	Inferiore a 7 h		D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IMG
Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h]	Da 7 h 48 a 7 h 59	D.lgs	285/92	174	4	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IG
Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h]	Da 7 h 00 a 7 h 47	D.lgs	285/92	174	5	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IG
Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [inferiore a 7 h]	Da 6 h 37 a 7 h	D.lgs	285/92	174	5	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IMG
Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [inferiore a 7 h]	Fino a 6 h 36	D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	IMG
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	Maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h	Da 7 h 12 a 7 h 59	D.lgs	285/92	174	5	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 5	IG
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	Maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h	Da 7 h 00 a 7 h 11	D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 5	IG
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	Maggiore o uguale a 8 h ed inferiore a 9 h		D.lgs	285/92	174	4	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 5	IM
Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	Inferiore a 7 h		D.lgs	285/92	174	6			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 5	IMG
Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore	Maggiore o uguale a 20 h ed inferiore a 22 h	Da 21 h 36 a 22 h						NO SANZIONE	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IG
Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore	Maggiore o uguale a 20 h ed inferiore a 22 h	Da 20 h 00 a 21 h 35	D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IG
Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore	Maggiore o uguale a 22 h ed inferiore a 24 h		D.lgs	285/92				NO SANZIONE	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IM
Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	Maggiore o uguale a 42 h ed inferiore a 45 h		D.lgs	285/92				NO SANZIONE	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IM
Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Inferiore a 3 h		D.lgs	285/92	174	4	1		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IM
Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore	Inferiore a 20 h	Da 19 h 13 a 20 h	D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IMG
Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore	Inferiore a 20 h	fino a 19 h 12	D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IMG
Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	Maggiore o uguale a 36 h ed inferiore a 42 h	Da 40 h 30 a 42 h						NO SANZIONE	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IG
Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	Maggiore o uguale a 36 h ed inferiore a 42 h	Da 36 h 00 a 40 h 29	D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IG
Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	Inferiore a 36 h		D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IMG
Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 3 h ed inferiore a 12 h		D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IG



Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 12 h		D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	IMG
Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi			D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6, ter	IMG
Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo	riduzione della durata superiore al 10% ma inferiore al 20%		D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 8	IMG
Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo	riduzione della durata superiore al 20%		D.lgs	285/92	174	7	3			IMG
Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro			D.lgs	285/92	174	14		SANZIONE PER L'IMPRESA	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 8	IMG
Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro								NO SANZIONE PER IL CONDUCENTE	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 8	IMG
Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 3 h ed inferiore a 12 h		D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis	IG
Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Inferiore a 3h		D.lgs	285/92	174	4	1		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis	IM
Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 12 h		D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis	IMG
Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi	Maggiore di 65 h ed inferiore o uguale a 67 h		D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera b), punto ii)	IG
Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi	Maggiore di 67 h ed inferiore a 69 h		D.lgs	285/92	174	4			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis, lettera b), punto ii)	IM
Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi	Inferiore o uguale a 65 h		D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera b), punto ii)	IMG
Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo	Maggiore di 3 h ed inferiore a 4,5 h		D.lgs	285/92	174	7	2		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera d)	IG
Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo	Maggiore o uguale a 4,5 h		D.lgs	285/92	174	7	3		REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera d)	IMG
L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza			D.lgs	285/92	174	14			REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 8 bis	IMG
Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate			D.lgs	285/92	174	14			REG. 561/2006 ART. 10, PAR. 1	IMG
Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa			D.lgs	285/92	174	14			REG. 561/2006 ART. 10, PAR. 2	IMG
2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - Tachigrafo										
Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato			D.lgs	285/92	179	2		SANZIONE PER IL CONDUCENTE	REG. 165/2014 ART. 3, PAR. 1 e ART. 22	IPG
Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato			D.lgs	285/92	179	3		SANZIONE PER L'IMPRESA	REG. 165/2014 ART. 3, PAR. 1 e ART. 22	IPG
Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 23, PAR. 1	IMG
Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART. 27	IMG
Guida con una carta del conducente falsificata			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 27	IPG
Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è titolare			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 27	IPG
Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 27	IPG
Tachigrafo non funzionante correttamente			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 1	IMG



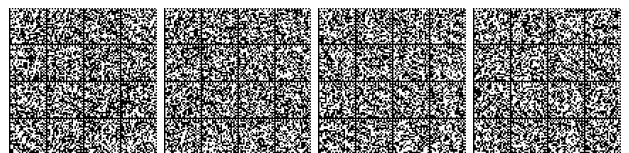
Tachigrafo non funzionante correttamente			D.lgs	285/92	179	3			REG. 165/2014 ART.32, PAR. 1	IMG
Tachigrafo utilizzato in modo improprio (p.es. uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso...)			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.32, PAR. 1 e ART. 33, PAR. 1	IMG
Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 3	IPG
Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 3	IPG
Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 3	IPG
L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati			D.lgs	285/92	174	14			REG. 165/2014 ART.33, PAR. 2	IMG
Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno			D.lgs	285/92	174	14			REG. 165/2014 ART.33, PAR. 2	IMG
Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.33, PAR. 2	IMG
Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART.34, PAR. 1	IMG
Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.34, PAR. 1	IMG
Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART.34, PAR. 1	IMG
Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART.34, PAR. 1	IMG
Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART.34, PAR. 2	IMG
Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.34, PAR. 3	IMG
Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART.34, PAR. 4	IG
Uso scorretto del dispositivo di commutazione			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART.34, PAR. 5	IMG
Uso scorretto del dispositivo di commutazione			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.34, PAR. 5	IMG
Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario"			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.34, PAR. 5 lett.b, punto v)	IG
Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione			D.lgs	727/78	19				REG. 165/2014 ART.34, PAR. 6	IMG
Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.34, PAR. 7	IG
Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART.34, PAR. 7	IG
Rifiuto al controllo			D.lgs	285/92	179	2	1		REG. 165/2014 ART. 36	IMG
Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti			L.	727/78	19				REG. 165/2014 ART. 36	IMG
Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 36	IMG
Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati			L.	727/78	17				REG. 165/2014 ART. 37, PAR. 1 e ART. 22, PAR. 1	IMG
Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del veicolo			L.	727/78	18				REG. 165/2014 ART. 37, PAR. 2	IMG
Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del veicolo			D.lgs	285/92	179	2			REG. 165/2014 ART. 37, PAR. 2	IMG
3. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Norme sull'orario di lavoro										



Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore	Maggiore o uguale a 56 h ed inferiore a 60 h		D.lgs	234/07	9	1	2		DIR. 2002/15 ART. 4	IG
Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore	Maggiore o uguale a 60 h		D.lgs	234/07	9	1	2		DIR. 2002/15 ART. 4	IMG
Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 65 h ed inferiore a 70 h	Da 65 h a 66 h	D.lgs	234/07	9	1	1		DIR. 2002/15 ART. 4	IG
Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 65 h ed inferiore a 70 h	Da 66 h 01 a 69 h 59	D.lgs	234/07	9	1	2		DIR. 2002/15 ART. 4	IG
Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 70 h		D.lgs	234/07	9	1	2		DIR. 2002/15 ART. 4	IMG
Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso tra sei e nove ore	Maggiore di 10 minuti ed inferiore o uguale a 20 minuti		D.lgs	234/07	9	2			DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	IG
Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso tra sei e nove ore	Inferiore o uguale a 10 minuti		D.lgs	234/07	9	2			DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	IMG
Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore	Maggiore di 20 minuti ed inferiore o uguale a 30 minuti		D.lgs	234/07	9	2			DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	IG
Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore	Inferiore o uguale a 20 minuti		D.lgs	234/07	9	2			DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	IMG
Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 11 h ed inferiore a 13 h		D.lgs	234/07	9	4			DIR. 2002/15 ART. 7, PAR.1	IG
Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 13 h		D.lgs	234/07	9	4			DIR. 2002/15 ART. 7, PAR.1	IMG
Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro			D.lgs	234/07	9	5			DIR. 2002/15 ART. 9	IMG
Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi			D.lgs	234/07	9	5			DIR. 2002/15 ART. 9	IMG
4. Gruppi di infrazioni alla direttiva 96/53/CE del Consiglio -Norme su peso e dimensioni										
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3	Maggiore o uguale al 5% ed inferiore al 10%		D.lgs	285/92	167	2			DIR. 96/53 ART. 1	IG
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3	Maggiore o uguale al 10% e inferiore al 20%		D.lgs	285/92	167	2			DIR. 96/53/CE ART. 1	IMG
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3	Maggiore o uguale al 20%		D.lgs	285/92	167	2			DIR. 96/53/CE ART. 1	IPG
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 5% ed inferiore al 15%		D.lgs	285/92	167	2			DIR. 96/53 ART. 1	IG
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 5% ed inferiore al 15%		D.lgs	285/92	167	3			DIR. 96/53 ART. 1	IG
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 15% e inferiore al 25%		D.lgs	285/92	167	2			DIR. 96/53/CE ART. 1	IMG
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 15% e inferiore al 25%		D.lgs	285/92	167	3			DIR. 96/53/CE ART. 1	IMG
Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 25%		D.lgs	285/92	167	2			DIR. 96/53/CE ART. 1	IPG
Superamento della lunghezza massima autorizzata	Maggiore del 2% ed inferiore del 20%		D.lgs	285/92	61	7			DIR. 96/53 ART. 1	IG



Superamento della lunghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 20%		D.lgs	285/92	61	7			DIR. 96/53/CE ART. 1	IMG
Superamento della lunghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 20%		D.lgs	285/92	10				DIR. 96/53/CE ART. 1	IMG
Superamento della larghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 2,65 ed inferiore a 3,10		D.lgs	285/92	61	7			DIR. 96/53 ART. 1	IG
Superamento della larghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 3,10 metri		D.lgs	285/92	61	7			DIR. 96/53/CE ART. 1	IMG
Superamento della larghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 3,10 metri		D.lgs	285/92	10				DIR. 96/53/CE ART. 1	IMG
5. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (Controlli tecnici periodici) e direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Controllo tecnico su strada										
Guida in assenza di una valida prova che il controllo tecnico sia stato superato, come previsto dalla normativa UE.			D.lgs	285/92	80	14			DIR. 2014/45/UE ARTT. 8 E 10 e DIR. 2014/47/UE ART. 7, PAR. 1	IPG
Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza			D.lgs	285/92	79	4			DIR. 2014/47/UE ART. 12, PAR. 2	IPG
stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo										
Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo			D.lgs	285/92	175	2			DIR. 2014/47/UE ART. 12, PAR. 2	IPG
6. Gruppi di infrazioni alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio - Limitatori di velocità										
Limitatore di velocità non installato			D.lgs	285/92	179	2 bis			DIR. 92/6/CEE ARTT. 2 E 3	IPG
Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili			D.lgs	285/92	179	2 bis			DIR. 92/6/CEE ART. 5	IMG
Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata			D.lgs	285/92	179	2 bis			DIR. 92/6/CEE ART. 5	IG
Possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità			D.lgs	285/92	179	2 bis			DIR. 92/6/CEE	IPG
7. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti										



Trasporto di merci o passeggeri senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria			D.lgs	285/92	116	16			DIR. 2003/59/CE ART. 3	IMG
Trasporto di merci o passeggeri senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria			D.lgs	285/92	126	11			DIR. 2003/59/CE ART. 3	IMG
Conducente non in grado di presentare la carta di qualificazione valida o la patente di guida con il contrassegno, come stabilito dal diritto nazionale (p.es.: smarrita, dimenticata, danneggiata, illeggibile)			D.lgs	285/92	180	7			DIR. 2003/59/CE ART. 10 E ALL. II	IG
8. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Requisiti delle patenti di guida										
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	116	15			DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	116	15 bis			DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	126	11			DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	135	11			DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	135	7			DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	136 bis				DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	136 ter				DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida			D.lgs	285/92	218	6			DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	IPG
Utilizzo di una patente di guida danneggiata o illeggibile o non conforme al modello comune								NO SANZIONE	DIR. 2006/126/CE ART. 1, ALL. I	IG
9. Gruppi di infrazioni alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Trasporto su strada di merci pericolose										
Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto			D.lgs	285/92	168	8			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IPG
Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IPG
Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IPG
Fuoriuscita di sostanze pericolose			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico			D.lgs	285/92	168	9 ter			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell'infrazione (p.es.: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d'imballaggio)			D.lgs	285/92	168	9 bis			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale			D.lgs	285/92	116	16			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Uso di fuoco o di luci non protette			D.lgs	285/92	168	9 ter			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG



Mancato rispetto del divieto di fumare			D.lgs	285/92	168	9 ter			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IMG
Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte			D.lgs	285/92	168	9 bis			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti			D.lgs	285/92	168	9 ter			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore			D.lgs	285/92	168	9			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore			D.lgs	285/92	168	9 ter			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
Assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate			D.lgs	285/92	168	9 bis			DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	IG
10. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada										
Trasporto di merci in assenza di una licenza comunitaria valida			L.	298/74	46	1			REG. 1072/2009 ART. 3	IPG
L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)			L.	298/74	46	1			REG. 1072/2009 ART. 4	IMG
Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l'attestato è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.)			L.	298/74	46	1			REG. 1072/2009 ARTT. 3 E 5	IMG
L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato del conducente			L.	298/74	46	1			REG. 1072/2009 ARTT. 3 E 5	IG
Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante			L.	298/74	46-bis	1			REG. 1072/2009 ART. 8 PAR. 2	IMG
Esecuzione di trasporti di cabotaggio in uno Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine dell'ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso Stato membro			L.	298/74	46-bis	1			REG. 1072/2009 ART. 8 PAR. 2 bis	IMG
Il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito e/o tutti i trasporti effettuati nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada			L.	298/74	46-bis	1-bis			REG. 1072/2009 ART. 8 PAR. 3 e 4	IMG
11. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus										
Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza comunitaria valida			L.	2018/2003	9	1			REG. 1073/2009 ART. 4	IPG
Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme			L.	218/2003	9	1			REG. 1073/2009 ART. 4, PAR. 3	IMG



della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)										
Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida (vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.)			D.lgs	285/92	87	6			REG. 1073/2009 ARTT. 5 E 6	IMG
Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli agenti preposti al controllo (vale a dire l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)			D.lgs	285/92	87	6			REG. 1073/2009 ART. 19	IG
Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa			D.lgs	285/05	7	2		LIMITATAM ENTE AI SERVIZI DI LINEA INTERREGI ONALI ED INTERNAZI ONALI EXTRA UE	REG. 1073/2009 ARTT. 5 E 6	IG
Guida in assenza del foglio di viaggio necessario (vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.)			L.	218/03	9	1			REG. 1073/2009 ART. 12	IG
Esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante			L.	218/2003	9	1			REG. 1073/2009 ART. 16	IMG
Non avere a bordo del veicolo o non essere in grado di esibire, a richiesta degli ispettori, i documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio (foglio di viaggio per i servizi occasionali o contratto stipulato fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o copia certificata conforme dello stesso, per i servizi regolari specializzati)			L.	218/2003	9	1			REG. 1073/2009 ART. 17	IMG
12.Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio - Trasporto di animali										
Paratie non sufficientemente forti per resistere al peso degli animali			D.lgs	151/07	7	2			REG. 1/2005 ALL. I, CAPO II	IMG
Utilizzo di rampe di carico o di scarico con superfici scivolose, prive di protezioni laterali o troppo ripide			D.lgs	151/07	7	3			REG. 1/2005 ALL. I, CAPO III	IG
Utilizzo di piattaforme di sollevamento o di piani superiori senza barriere di sicurezza che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico			D.lgs	151/07	7	3			REG. 1/2005 ALL. I, CAPO III	IG
Mezzi di trasporto non autorizzati per lunghi viaggi o non autorizzati per il tipo di animali trasportati			D.lgs	151/07	6	1			REG. 1/2005 ART. 7	IG
Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità		documentazione	D.lgs	151/07	5	1			REG. 1/2005 ARTT. 4, 5 e 6	IG
Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio		certificato di idoneità	D.lgs	151/07	4	2			REG. 1/2005 ARTT. 4, 5 e 6	IG
o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità										
Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità		autorizzazione	D.lgs	151/07	3	2			REG. 1/2005 ARTT. 4, 5 e 6	IG
13. Infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Roma I) - legge applicabile alle obbligazioni contrattuali										
Violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali								NO SANZIONE	Regulation (EC) No 593/2008 (Rome I)	IMG
14. Gruppi di infrazioni alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio - distacco dei lavoratori nel trasporto su strada										
Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco			D.lgs	136/2016	12-septies	2			Dir 2020/1057 Art. 1, PAR.11 lettera a)	IG
Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco			D.lgs	136/2016	12-septies	1			Dir 2020/1057 Art. 1, PAR.11 lettera a)	IMG
Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata			Codice	Penale	482, 483, 489				Dir 2020/1057 Art. 1, PAR.11 lettera b)	IMG
Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida			D.lgs	136/2016	12-septies	4			Dir 2020/1057 Art. 1, PAR.11 lettera b)	IMG
Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida			D.lgs	136/2016	12-septies	3			Dir 2020/1057 Art. 1, PAR.11 lettera b)	IMG
Mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta			D.lgs	136/2016	12-septies	5			Dir 2020/1057 Art. 1, PAR.11 lettera c)	IMG
Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI			D.lgs	136/2016	12-septies	2			Dir 2020/1057 Art. 1, PAR.12	IG



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno. (Ordinanza n. 1167).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1001 del 9 giugno 2023 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023, è stato integrato di euro 8.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024, con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, il predetto stato di emergenza;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno

1. La Regione Campania è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di

cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1001 del 9 giugno 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale protezione civile e uffici territoriali del Genio civile della Regione Campania è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1001/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Campania, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6410, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1001/2023, che viene al medesimo intestata fino al 31 maggio 2027. Le eventuali risorse, stanziante con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 9, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la ri-



modulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1001/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Campania che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli

obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A06185

ORDINANZA 5 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 1168).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

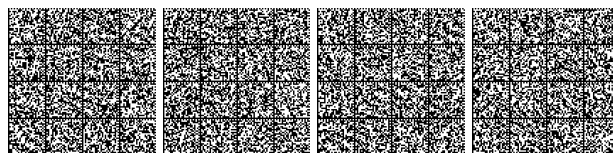
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1040 del 10 novembre 2023, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza deliberato in data 28 agosto 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 è stato integrato di euro 42.170.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;



Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali degli eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima regione

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6423, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023/2023, che viene al medesimo intestata fino al 28 agosto 2027. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue



rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 5 novembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A06186

ORDINANZA 5 novembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità verificatisi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1169).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza e con la quale sono stati stanziati euro 3.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 995 del 18 maggio 2023, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024 con cui, per lo stato di emergenza in rassegna, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato integrato di euro 15.650.000,00 a valere sul citato Fondo per le emergenze nazionali, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024 con cui lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 995 del 18 maggio 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento protezione civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 995/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla



ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria e dei soggetti già individuati dal commissario, nonché di soggetti non già individuati dal commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6405, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 995/2023, che viene al medesimo intestata fino al 4 maggio 2027. Le eventuali risorse, stanziare con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 995/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli

interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Calabria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

25A06187



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 836 del 31 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 MG HARD CAPSULES - 200 CAPSULES dal Belgio con numero di autorizzazione BE 001215, intestato alla Società Johnson & Johnson Consumer NV/SA Michel De Braeystraat 52 2000 Antwerpen Belgio e prodotto da JNTL Consumer Health, Domaine De Maigremont, 27100 Val De Reuil, Francia, da Johnson & Johnson Consumer, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio e da Johnson & Johnson Consumer, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano MI.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038396065 (in base 10) 14MS51(in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato. Composizione della capsula: eritrosina (E 127); indigotina (E 132); ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); titanio diossido (E171) e gelatina.

Modificare le condizioni di conservazione del medicinale al paragrafo 5 «Come conservare IMODIUM» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito riportato: da «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.» a «Non conservare a temperatura superiore a 25°C.».

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Prespack Sp. zo. o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038396065.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL.

Codice A.I.C.: 038396065.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale

del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06130

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 838 del 31 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 MG GÉLULES 200 GÉLULES dal Belgio con numero di autorizzazione BE001215, intestato alla società Johnson & Johnson Consumer NV/SA Michel De Braeystraat 52 2000 Antwerpen (Belgio) e prodotto da JNTL Consumer Health (France) SAS, Domaine De Maigremont, 27100 Val De Reuil, Francia, da Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio e da Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL.

Codice A.I.C.: 039499088 (in base 10) 15PFBJ(in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato. Composizione della capsula: eritrosina (E 127); indigotina (E 132); ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); titanio diossido (E171) e gelatina.

Modificare le condizioni di conservazione del medicinale al paragrafo 5 «Come conservare IMODIUM» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito riportato: da «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.» a «Non conservare a temperatura superiore a 25°C.».

Officine di confezionamento secondario: BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL.

Codice A.I.C.: 039499088.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister in PVC/AL.

Codice A.I.C.: 039499088.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06131

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic»*Estratto determina IP n. 839 del 31 ottobre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSALIC UNGUENTO UN TUBO DA 30 G dalla Spagna con numero di autorizzazione 57463 C.N. 656810.1, intestato alla società Organon Salud, S.L. Paseo De La Castellana, 77 28046 Madrid España e prodotto da Scheringplough Labo N.V. (ora Organon Heist BV) Industriepark 30 2220 HEIST-OP-DEN-BERG Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano MI.

Confezione: DIPROSALIC «0,05% + 3% unguento» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C.: 038295046 (in base 10) 14JPJ6(in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: betametasona dipropionato 0,064 g, acido salicilico 3 g;

eccipienti: paraffina liquida e vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp. zo. o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Falorni S.r.l., Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIPROSALIC «0,05% + 3% unguento» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C.: 038295046.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIPROSALIC «0,05% + 3% unguento» tubo in al da 30 g.

Codice A.I.C.: 038295046.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06132

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Aurobindo».

Con la determina n. aRM - 209/2025 - 3199 del 7 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ESOMEPRAZOLO AUROBINDO:

confezione: 041951017;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 3 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 041951029;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

confezione: 041951031;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 041951043;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 041951056;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 25 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 041951068;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 041951070;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 041951082;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 041951094;



descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951106

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951118;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951120;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951132;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951144;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 140 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951157 ;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
 confezione: 041951169;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
 confezione: 041951171;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
 confezione: 041951183;

descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
 confezione: 041951195;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 3 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951207;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951219;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951221;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951233;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 25 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951245;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951258;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951260;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951272;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951284;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951296;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951308;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951310;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951322;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 140 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;
 confezione: 041951334;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
 confezione: 041951346;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
 confezione: 041951359;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;
 confezione: 041951361;

descrizione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06146

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Folico Aristo».

Con la determina n. aRM - 210/2025 - 3773 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACIDO FOLICO ARISTO;

confezione A.I.C. n.: 048957017 - descrizione: «5 mg compresse» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n.: 048957029 - descrizione: «5 mg compresse» - 28 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n.: 048957031 - descrizione: «5 mg compresse» - 50 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n.: 048957043 - descrizione: «5 mg compresse» - 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n.: 048957056 - descrizione: «5 mg compresse» - 100 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n.: 048957068 - descrizione: «5 mg compresse» - 120 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n.: 048957070 - descrizione: «5 mg compresse» - 84 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06147

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Zentiva».

Con la determina n. aRM - 211/2025 - 8043 del 10 novembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PARACETAMOLO ZENTIVA;

confezione: 023635055;

descrizione: «500 MG compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06148



BANCA D'ITALIA

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di First Security Islami Exchange Italy S.r.l., in Roma.

Con decreto del 4 novembre 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di First Security Islami Exchange Italy S.r.l., con sede in Roma (RM), alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 80 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), richiamati dall'art 113-ter, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, cui fa rinvio l'art. 114-undecies, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

25A06134

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari con determinazioni dirigenziali n. 24 del 31 gennaio 2025, n. 60 del 3 marzo 2025 e n. 282 del 28 ottobre 2025 ha determinato di rendere notizia dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati.

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo
116 BA	Oropuro Srl	Bari	viale Japigia GR5 pal R
42 BA	Bufi Giuseppe	Molfetta (BA)	via Baccarini n. 30
225 BA	Fortunato Vincenzo	Putignano (BA)	corso Umberto I n. 23
236 BA	Experimental Jewels & Bijoux - for Players di Viviana Colasuonno	Bitonto (BA)	via Mazzini n. 69
249 BA	Cappiello Stella	Altamura (BA)	via Melodia n. 6
165 BA	Oro Design di Sabato Alessandro Barbarossa	Canosa di Puglia (BA)	via Kennedy n. 25
242 BA	Dimarte Orafa di Martoccia Marcello	Bari (BA)	via Cairolì n. 59

25A06188

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 3 novembre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Alfredo Sguglio, Console onorario della Repubblica orientale dell'Uruguay in Cosenza.

25A06158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

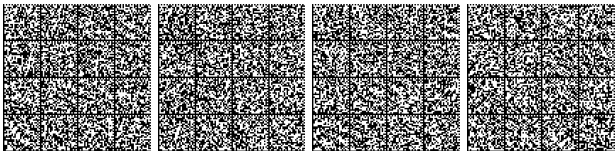
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1514
Yen	177,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,339
Corona danese	7,4676
Lira Sterlina	0,8765
Fiorino ungherese	387,35
Zloty polacco	4,254
Nuovo leu romeno	5,0856
Corona svedese	10,935
Franco svizzero	0,9298
Corona islandese	145,8
Corona norvegese	11,648
Rublo russo	-
Lira turca	48,4143
Dollaro australiano	1,7597
Real brasiliano	6,1704
Dollaro canadese	1,617
Yuan cinese	8,1987
Dollaro di Hong Kong	8,9501
Rupia indonesiana	19240,24
Shekel israeliano	3,7567
Rupia indiana	102,2145
Won sudcoreano	1646,53
Peso messicano	21,3102
Ringgit malese	4,8353
Dollaro neozelandese	2,0156
Peso filippino	67,758
Dollaro di Singapore	1,5013
Baht thailandese	37,392
Rand sudafricano	19,9293

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06150



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1491
Yen	176,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,371
Corona danese	7,4658
Lira Sterlina	0,8795
Fiorino ungherese	388,36
Zloty polacco	4,257
Nuovo leu romeno	5,0861
Corona svedese	10,9865
Franco svizzero	0,9295
Corona islandese	145,6
Corona norvegese	11,7265
Rublo russo	-
Lira turca	48,3616
Dollaro australiano	1,7691
Real brasiliano	6,1873
Dollaro canadese	1,6178
Yuan cinese	8,1877
Dollaro di Hong Kong	8,9328
Rupia indonesiana	19214,1
Shekel israeliano	3,7544
Rupia indiana	101,9355
Won sudcoreano	1653,78
Peso messicano	21,3976
Ringgit malese	4,8233
Dollaro neozelandese	2,0299
Peso filippino	67,352
Dollaro di Singapore	1,5012
Baht thailandese	37,386
Rand sudafricano	20,0745

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06151

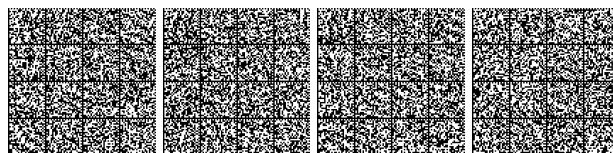
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1492
Yen	176,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,365
Corona danese	7,4656
Lira Sterlina	0,881
Fiorino ungherese	387,03
Zloty polacco	4,2583
Nuovo leu romeno	5,0853
Corona svedese	11,0175
Franco svizzero	0,9307
Corona islandese	147
Corona norvegese	11,749
Rublo russo	-
Lira turca	48,3717
Dollaro australiano	1,7724
Real brasiliano	6,2067
Dollaro canadese	1,6238
Yuan cinese	8,1905
Dollaro di Hong Kong	8,9361
Rupia indonesiana	19196,18
Shekel israeliano	3,7567
Rupia indiana	101,867
Won sudcoreano	1659,45
Peso messicano	21,4323
Ringgit malese	4,8169
Dollaro neozelandese	2,0349
Peso filippino	67,572
Dollaro di Singapore	1,5018
Baht thailandese	37,372
Rand sudafricano	20,0458

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06152



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 6 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1533
Yen	177,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,334
Corona danese	7,4673
Lira Sterlina	0,8807
Fiorino ungherese	386,3
Zloty polacco	4,2528
Nuovo leu romeno	5,085
Corona svedese	10,99
Franco svizzero	0,9316
Corona islandese	146,2
Corona norvegese	11,7265
Rublo russo	-
Lira turca	48,5775
Dollaro australiano	1,7697
Real brasiliano	6,1567
Dollaro canadese	1,6252
Yuan cinese	8,2109
Dollaro di Hong Kong	8,967
Rupia indonesiana	19233,76
Shekel israeliano	3,7551
Rupia indiana	102,1525
Won sudcoreano	1667,4
Peso messicano	21,4201
Ringgit malese	4,8243
Dollaro neozelandese	2,0353
Peso filippino	67,838
Dollaro di Singapore	1,5041
Baht thailandese	37,309
Rand sudafricano	20,0037

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06153

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 7 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1561
Yen	176,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,333
Corona danese	7,4667
Lira Sterlina	0,8811
Fiorino ungherese	385,44
Zloty polacco	4,248
Nuovo leu romeno	5,0855
Corona svedese	11,046
Franco svizzero	0,9312
Corona islandese	146,2
Corona norvegese	11,78
Rublo russo	-
Lira turca	48,8007
Dollaro australiano	1,7838
Real brasiliano	6,2007
Dollaro canadese	1,6311
Yuan cinese	8,2324
Dollaro di Hong Kong	8,9908
Rupia indonesiana	19303,86
Shekel israeliano	3,7719
Rupia indiana	102,518
Won sudcoreano	1687,49
Peso messicano	21,459
Ringgit malese	4,8279
Dollaro neozelandese	2,0569
Peso filippino	68,379
Dollaro di Singapore	1,5053
Baht thailandese	37,388
Rand sudafricano	20,056

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06154



MINISTERO DELLA DIFESA Concessione della croce d'oro al merito dell'Esercito Con decreto ministeriale n. 1427 datato 29 ottobre 2025 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito al 33° reggimento EW, con la seguente motivazione: «Preziosissima pedina dell'Esercito per la condotta delle operazioni multidominio, il 33° reggimento EW, prodigandosi con esemplare spirito di sacrificio e somma perizia, ha costantemente assicurato alle unità in operazioni il delicato supporto di guerra elettronica. La spiccata competenza tecnica e l'inesauribile senso del dovere hanno contribuito a rendere l'Esercito un'istituzione moderna, capace di rispondere efficacemente alle sfide del futuro, dando così lustro alla Forza armata e al sistema Paese nel suo complesso». Territorio nazionale ed estero, 2005-2025. 25A06159 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Riconoscimento in via definitiva dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «Tutela Previdenziale - Istituto per la tutela e la assistenza sociale dei cittadini in Europa e nel Mondo». È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - nella sezione «Pubblicità Legale», il decreto del direttore generale per le politiche previdenziali n. 623 del 10 novembre 2025, adottato ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», concernente il riconoscimento in via definitiva dell'Istituto di patronato tutela previdenziale - Istituto per la tutela e la assistenza sociale dei cittadini in Europa e nel Mondo, promosso su iniziativa della Associazione lavoratori dipendenti e pensionati italiani (A.L.D.E.P.I.). 25A06156

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-268) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

